

3.3 Rischi corruttivi e trasparenza

In questa sottosezione del PIAO è illustrata l'attività di programmazione della gestione del rischio corruttivo degli uffici della Giunta regionale sulla base degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza definiti dall'organo di indirizzo. Tali obiettivi sono formulati in una logica di integrazione con quelli specifici, programmati in modo funzionale alle strategie di creazione di valore pubblico.

3.3.1 Obiettivi di prevenzione della corruzione. Focus sugli obiettivi strategici volti a incrementare il valore pubblico

Si confermano e si integrano gli obiettivi di prevenzione della corruzione individuati nel PIAO 2024, di seguito elencati:

- riduzione della possibilità che si manifestino casi di corruzione;
- aumento della capacità di far emergere eventuali casi di corruzione e di riconoscere fenomeni di cattiva gestione;
- creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione e al perdurare di situazioni di opacità gestionale e amministrativa;
- promozione della cultura della legalità e dell'etica pubblica;
- promozione del pieno assolvimento degli obblighi di trasparenza e individuazione di ulteriori obblighi rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge;
- rafforzamento dell'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione e di trasparenza con riguardo alla gestione dei fondi europei e del PNRR;
- digitalizzazione dell'attività di rilevazione e valutazione del rischio e di monitoraggio;
- rafforzamento dell'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione con particolare riferimento alla gestione degli appalti pubblici, anche attraverso l'organizzazione di gruppi di lavoro interdirezionali;
- revisione e miglioramento della regolamentazione interna (codice di comportamento e gestione dei conflitti di interessi);
- rilevazione straordinaria degli adempimenti previsti dal codice di comportamento in seguito alla modifica, ad oggi in corso di approvazione;
- adeguamento della sezione "Amministrazione trasparente" agli schemi di pubblicazione approvati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), finalizzati alla standardizzazione delle pubblicazioni;
- miglioramento continuo dell'informatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" e del relativo monitoraggio;
- miglioramento continuo della chiarezza e conoscibilità dall'esterno dei dati presenti nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- attuazione della disciplina che fissa le regole di depubblicazione in "Amministrazione Trasparente";
- implementazione della disciplina anticorruzione delle gestioni commissariali che operano in Regione Toscana;
- incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per il personale della struttura dell'ente;
- implementazione della conoscenza da parte delle strutture interne delle misure generali anticorruzione.

Si richiamano, altresì, come propedeutici all'incremento del Valore Pubblico, gli obiettivi strategici che l'organo di indirizzo ha stabilito nella sottosezione Performance del

presente PIAO, nonché alcuni progetti regionali che il Consiglio regionale ha individuato nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025, approvato con delibera n. 73 del 2 ottobre 2024, che si elencano di seguito:

- digitalizzazione, semplificazione e innovazione del sistema toscano;
- promozione della cultura della legalità democratica.

3.3.2 Analisi del contesto esterno (caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio) e valutazione di impatto in termini di esposizione al rischio corruttivo

L'analisi del contesto esterno ha l'obiettivo di illustrare le caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio in cui opera l'amministrazione, al fine di individuare in che misura le stesse possano condizionare impropriamente l'attività della struttura regionale, così da valutarne l'impatto in termini di esposizione al rischio corruttivo. Tale analisi costituisce, quindi, valido strumento per indirizzare la programmazione dell'attività di prevenzione del rischio corruttivo nell'ambito della relativa sezione del PIAO.

a) Dati su illegalità e criminalità organizzata

Per l'analisi della criminalità nell'ambito territoriale regionale si è fatto riferimento al rapporto "Illegalità e criminalità organizzata nell'economia della Toscana" per l'anno 2023, realizzato dall'Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana (IRPET) e alle relazioni semestrali della Direzione Investigativa Antimafia (DIA).

"Il Rapporto [di IRPET] fornisce per la Toscana una ricostruzione, di dettaglio, delle attività illegali o sommerse che generalmente sfuggono all'osservazione statistica e alle rilevazioni ufficiali." Il lavoro si articola in quattro parti.

La prima parte si riferisce al contesto economico e sociale che può eventualmente favorire la presenza delle attività criminali o l'attecchire di comportamenti illegali.

La seconda parte analizza e misura la presenza dell'economia illegale prendendo a riferimento le fonti ufficiali, ossia le relazioni da parte dell'autorità investigativa e giudiziaria e le fonti statistiche disponibili.

La terza parte viene dedicata al rischio corruzione.

La quarta parte, infine, è dedicata all'economia sommersa.

Per un approfondimento sul tema è comunque possibile consultare il detto rapporto nella sua forma integrale sul sito istituzionale dell'Ente alla pagina

<https://www.irpet.it/illegalita-e-criminalita-organizzata-nelleconomia-della-toscana-rapporto-2023/>

Dalla relazione della DIA del secondo semestre 2020, citato anche da IRPET, emerge che "Sebbene, (...), le mafie non esprimano nella regione uno stabile radicamento territoriale la Toscana si conferma come una delle aree privilegiate per attività di riciclaggio e più in generale per la realizzazione di reati economico-finanziari su larga scala." "(...) Le dinamiche delittuose emerse sembrano indirizzarsi al controllo del mercato piuttosto che alla gestione del territorio. Se è vero, infatti, che la cultura mafiosa non è riuscita a contaminare il tessuto sociale della Toscana si registra tuttavia la continua emersione di spunti investigativi che vedono la presenza di appartenenti a Cosa Nostra, 'ndrangheta e camorra operante nella Regione. "(...) Si potrebbero altresì delineare "nuove mafie" attesa la forte presenza di comunità straniere cinesi in particolare ma anche romene, albanesi e nordafricane (...)"

Si legge nel rapporto di IRPET che "Le denunce di reati associativi con aggravante del metodo mafioso negli anni 2000 sono in numero inferiore ad altre realtà del paese e le condanne con sentenza irrevocabile per questo tipo di reato si riducono negli anni. È necessario, però, considerare, in merito, che la Relazione per l'Anno Giudiziario 2023

della Procura Generale riporta un aumento dei procedimenti per associazione mafiosa (da 13 a 28) avviati tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022. Il fenomeno delle infiltrazioni delle mafie straniere suscita particolare allarme per i legami che può instaurare con le mafie locali, in particolare la mafia cinese, con elevati tassi di criminalità economico-finanziaria, e la mafia albanese, specializzata nel traffico internazionale di droga.”

Al fine di individuare il livello di esposizione a fenomeni corruttivi e genericamente illegali, IRPET ha fatto ricorso, nel proprio rapporto, agli indicatori economici e sociali predisposti da ANAC, concludendo che il profilo delle province toscane non pare caratterizzato da sostanziali fragilità di natura socio-economica.

“(…) La regione si pone in coda all’ordinamento regionale (al 16° posto) per il dominio “indicatori oggettivi di presenza di crimine organizzato” (associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere, interdittive antimafia, aziende in gestione e destinate, immobili in gestione e destinati, operazioni finanziarie attinenti criminalità organizzata). La regione si colloca al di sotto della mediana per il dominio “indicatori spia di controllo del territorio” (al 13° posto) (danneggiamento seguito a violenza, attentati, sequestri, estorsione, usura e corruzione ovvero in generale controllo attraverso violenza, coercizione, corruzione). Al contrario, la Toscana presenta valori più critici e si colloca tra le prime regioni del centro-nord per il dominio “indicatori di esercizio di attività illecite” (al 9° posto) (riciclaggio, contraffazione, contrabbando, stupefacenti, reati del ciclo dei rifiuti, sfruttamento della prostituzione). L’indicatore sintetico dei tre domini (...) colloca [la Toscana] a metà strada (10° posto) nella graduatoria regionale.”

Entrando nello specifico degli illeciti, IRPET individua i reati per i quali la Toscana emerge come un caso critico: contraffazione e riciclaggio, anche se per quest’ultimo reato si registrano segnali di miglioramento. La Regione assume, altresì, un posto di rilievo per i reati legati al ciclo dei rifiuti. Contesti di particolare criticità sono rappresentati dagli scarti tessili, dal commercio degli indumenti usati e dai rifiuti dell’industria conciaria.

Nella relazione della DIA del primo semestre 2023 si legge, in proposito, che “Le attività illecite dei gruppi di camorra riscontrate negli ultimi periodi si concentrano prevalentemente nei settori delle estorsioni commesse nei confronti di soggetti originari della Campania e della Toscana, nella gestione del traffico e smaltimento illecito di rifiuti, in quello del traffico di stupefacenti fino al riciclaggio di danaro e al reimpiego in attività immobiliari o imprenditoriali con particolare riferimento al settore turistico-alberghiero. L’operatività dei clan di ‘ndrangheta continua a evidenziarsi nel territorio della Toscana, come del resto confermato dalle attività investigative condotte nei passati periodi, principalmente nell’ambito delle estorsioni, del traffico di stupefacente, dello smaltimento illecito di rifiuti e delle frodi fiscali.”

Il rapporto di IRPET ha, poi, prestato una particolare attenzione, nella parte dedicata al rischio corruzione, alle procedure di gara con fondi PNRR/PNC, di potenziale interesse per la criminalità. L’ingente mole di procedure può comportare, infatti, - prosegue IRPET - una riduzione del controllo, una maggior permeabilità a fenomeni corruttivi, o più in generale, uno spreco di risorse pubbliche. Negli ultimi anni e, in particolare con il nuovo Codice dei contratti pubblici, inoltre, al fine di velocizzare la spesa, sono state introdotte misure di semplificazione nella progettazione e nell’affidamento dei lavori, che non possono incidere sull’attenzione nei confronti di possibili condotte illecite. L’iter procedurale del PNRR prevede, infatti, verifiche rafforzate da parte dei ministeri e della Commissione Europea.

Da una comparazione effettuata dall’Istituto, emerge come i lavori pubblici discendenti da progetti del PNRR siano caratterizzati da maggior dimensione media finanziaria, collocandosi per oltre il 60% sopra il milione di Euro sia in Italia che in Toscana, mentre

quelli non collegati a progetti del PNRR si collocano per circa il 60% al di sotto del milione di Euro. Tra gli aspetti considerati, è stato rilevato che i contratti relativi al PNRR registrano incidenza più alta di procedure aperte, per ciascuna classe di importo superiore ai 150.000 Euro. "Il dato assume una valenza ancora più positiva, in termini di competitività del sistema e in un'ottica di riduzione del rischio corruzione, se letto alla luce della recente evoluzione normativa, che prevede invece un'estensione della possibilità per le stazioni appaltanti di ricorrere a procedure di tipo negoziale. L'attività di procurement legata al PNRR sembra dunque associata a un maggior grado di competitività e formalizzazione rispetto al resto dei contratti, in controtendenza, appunto, anche con le dinamiche registrate negli ultimi anni in tutti i mercati regionali."

IRPET conclude l'analisi riferendo che "le procedure di lavori pubblici associate al PNRR sono caratterizzate da un miglior profilo di concorrenzialità ed efficienza rispetto alle restanti procedure e, in alcuni casi, migliorative rispetto alle dinamiche registrate nel recente passato, sia in Italia che in Toscana. In particolare, le dimensioni sulle quali è possibile riscontrare un contributo più significativo del PNRR sono quelle della maggior apertura alla concorrenza rappresentata da un maggior ricorso a procedure di tipo aperto e della minor frammentazione della committenza rappresentata da un maggior ricorso a soluzioni centralizzate. Questi aspetti non sembrano però tradursi, almeno nella congiuntura, in un effettivo aumento della partecipazione da parte delle imprese e in un incremento dei ribassi di aggiudicazione. Nel periodo di osservazione, questi aspetti sono infatti fortemente condizionati dalla tensione sui prezzi delle materie prime e dall'effetto spiazzamento indotto dai bonus edilizi. Infine, sulla base dall'analisi della durata della fase di affidamento, le procedure PNRR sembrano caratterizzate da una maggior celerità dell'attività amministrativa in molte regioni del centro-nord inclusa la Toscana".

Le misure di contrasto

L'analisi delle vicende così come sopra rappresentate, oltre alle interlocuzioni con le strutture regionali in merito ai processi ad esse attribuiti, contribuiscono alla revisione costante della fase di valutazione del rischio e dell'adozione di strumenti – misure – volti a contrastare i fenomeni corruttivi (si vedano in proposito i paragrafi 3.3.4 e 3.3.5). In particolare si è teso, in condivisione con gli uffici interessati e con valutazione prudenziale del RPCT, ad assegnare ai processi misure finalizzate a implementare la condivisione nei procedimenti decisori e la trasparenza delle attività amministrative. E' stato confermato il metodo di valutazione del rischio adottato nel PIAO 2024, in cui si era proceduto a perfezionare il sistema di identificazione e di analisi del rischio corruttivo per i nuovi processi mappati e in particolare per quelli connessi alla gestione dei fondi PNRR.

Occorre sottolineare che la Regione Toscana è da sempre impegnata nella diffusione dei principi di legalità.

La attuale legge regionale di riferimento è la l.r. 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti).

La l.r. 11/1999 prevede all'art 2 (Funzioni di programmazione) che le proprie politiche di intervento assumano come riferimento le linee di programmazione pluriennale contenute nel programma regionale di sviluppo (PRS) e quelle di aggiornamento annuale di cui al documento di economia e finanza regionale (DEFR) e alla relativa nota di aggiornamento. Lo stesso articolo stabilisce, inoltre, al comma 5, che la Giunta regionale provveda annualmente all'attuazione degli indirizzi di programmazione approvando con proprie deliberazioni un documento sull'attività prevista.

Si rinvia in proposito alle pagine del sito istituzionale dedicate alle attività del Centro di documentazione "Cultura della Legalità Democratica" (<https://www.regione.toscana.it/-/centro-di-documentazione-cultura-della-legalita-democratica>).

Con la delibera di Giunta regionale n.1282 del 6 novembre 2023 è stato approvato il documento sulle attività della Regione Toscana per la promozione della cultura della legalità democratica – Anni 2023, 2024 e 2025, in attuazione della l.r. 11/1999. Tra le attività previste in delibera si ricordano:

- il Centro di documentazione "Cultura della Legalità Democratica", struttura pubblica finalizzata alla raccolta, alla produzione e alla divulgazione di materiali informativi e documenti sui temi della criminalità organizzata e delle mafie, del terrorismo e delle stragi, della criminalità diffusa, della sicurezza urbana e dell'educazione alla legalità. Il Centro fa parte del CoBiRe (Coordinamento delle biblioteche e delle strutture documentarie della Regione Toscana) e della Rete degli archivi per non dimenticare presso il SAN (Sistema Archivistico Nazionale);
- l'Osservatorio sui beni confiscati alla criminalità organizzata in Toscana, gestito dal Centro suddetto, finalizzato alla pubblicizzazione della documentazione disponibile sui beni confiscati alla criminalità organizzata presenti nella regione, con il proposito di facilitare le attività di studio, prevenzione e riutilizzo sociale dei beni;
- i contributi per la promozione delle attività di educazione alla legalità rivolte ai giovani.

Si cita poi l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici che contribuisce alla trasparenza delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici e al rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla tutela del lavoro. Sul sito istituzionale della Regione è presente una pagina dedicata all'Osservatorio in costante aggiornamento, in cui si trovano anche risposte, raccolte per anno, agli operatori pubblici del settore, quale supporto nella gestione dei contratti pubblici (<https://www.regione.toscana.it/servizi-dell-osservatorio-regionale-contratti-pubblici>).

Occorre dar conto, infine, in questa sezione del fatto che gli uffici competenti della Giunta regionale organizzano annualmente corsi di formazione rivolti ai dipendenti pubblici in materia di prevenzione della corruzione e di corretta attuazione della disciplina in materia di appalti pubblici, risultati sempre molto seguiti, che ricevono ampio gradimento da parte dei discenti.

La strategia antifrode

Con decisione di Giunta regionale n. 9 del 22.04.2024 la Regione Toscana ha dato attuazione alla circolare n. 35 MEF-RGS – prot. n. 290465 del 22 dicembre 2023 recante "Strategia generale antifrode per l'attuazione del PNRR".

Con la medesima decisione sono stati approvati:

- l'allegato "A", costituito da un documento elaborato al fine di ricondurre ad unità la strategia antifrode per l'attuazione del PNRR presso Regione Toscana, definendone la struttura, i contenuti, gli strumenti, i tempi e i risultati attesi, per consentire agli uffici regionali interessati dagli interventi PNRR di provvedere all'applicazione della strategia secondo criteri omogenei e nel rispetto della normativa in materia;
- l'allegato "B", che riporta lo "strumento di autovalutazione del rischio di frode nell'ambito del PNRR-Tool Fraud Risk Assesment" strutturato dal MEF per le Amministrazioni centrali come strumentazione operativa per l'analisi, l'individuazione e la valutazione dei rischi di frode sul PNRR e per le eventuali azioni correttive per mitigare i rischi (cd. piano d'azione), in cui si individuano, altresì, gli "indicatori di frode", o red flags (indicatori di rischio cosiddetti "cartellini rossi"), ossia specifici segnali che indicano il possibile verificarsi di un'attività fraudolenta.

La decisione di Giunta dispone, infine, che, nell'ipotesi in cui le amministrazioni centrali competenti abbiano previsto specifiche misure antifrode, le direzioni regionali interessate dovranno attuarle e pertanto non troveranno applicazione le previsioni della medesima decisione.

Con il coordinamento dell'Avvocato Generale, sono state coinvolte le strutture regionali responsabili di misure PNRR, con le quali sono state effettuate le attività di seguito descritte. E' stato coinvolto, altresì, il RPCT in quanto gli esiti del lavoro sono funzionali anche alla strategia di prevenzione del rischio corruttivo nell'ambito del PIAO.

1. Analisi della situazione attuale

Ciascuna struttura responsabile di una Misura del PNRR ha redatto una nota di sintesi relativa ai processi, gli attori, i sistemi di gestione e controllo già esistenti e le misure antifrode già adottate, incluso quanto delegato agli eventuali altri enti attuatori.

2. Strumentazione operativa e autovalutazione del rischio e loro revisione periodica

Ciascuna struttura ha redatto e approvato un documento predisposto sull'esempio dello "strumento di autovalutazione del rischio frode nell'ambito del PNRR - Tool Fraud Risk Assessment" strutturato dal MEF per le Amministrazioni centrali, in cui ha individuato i rischi frode nell'ambito dei processi di competenza. Lo strumento è soggetto a revisione annuale della valutazione del rischio frode e in ogni caso in cui si verificano eventi che impongono una revisione obbligatoria.

Alcune strutture, come previsto dalla decisione n. 9 del 2024, hanno comunicato di essere destinatarie di specifiche misure ministeriali antifrode e, pertanto, di disapplicare la medesima decisione.

In seguito alla trasmissione all'Avvocato Generale, da parte di tutte le strutture coinvolte, con le eccezioni citate, dello strumento di valutazione del rischio frode, predisposto in relazione alle misure PNRR di competenza, la Giunta regionale, con decisione n. 18 del 25/11/2024, ha approvato una relazione conclusiva del lavoro svolto, in cui sono state sintetizzate le operazioni realizzate e sono state evidenziate le attività da implementare.

Lo strumento di valutazione del rischio frode, predisposto dalle strutture come sopra illustrato, è funzionale alla eventuale revisione della mappatura dei processi di cui all'allegato 2 del PIAO e della valutazione del rischio corruzione, con le relative misure. In particolare, all'esito dell'attività di esame della documentazione elaborata in attuazione della decisione di Giunta regionale n. 9 del 22 aprile 2024, è emersa la necessità di inserire nella mappatura alcuni ulteriori processi, puntualmente inseriti nell'allegato 2 al presente Piano.

Al momento non è stata prevista nello stesso Piano alcuna sezione dedicata ai "cartellini rossi", in attesa di ulteriore implementazione e omogeneizzazione del lavoro degli uffici, secondo le indicazioni contenute nella relazione della Direzione coordinatrice di cui sopra.

b) Scenario economico

Quanto al quadro economico regionale si trae fonte di informazione dal Documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2025 approvato con delibera n. 73 del 2 ottobre 2024.

Nel 2023, nonostante numerosi eventi negativi, come l'aumento dell'inflazione e la guerra alle porte dell'Europa con le conseguenti ripercussioni commerciali, l'economia ha continuato a crescere anche se a ritmi contenuti.

A livello globale la recessione è stata scongiurata grazie alla solidità del sistema bancario internazionale che, mantenendo adeguati canali di accesso ai mercati finanziari, ha

consentito alle principali economie emergenti di non arrestare le proprie dinamiche di sviluppo. Allo stesso tempo l'impennata inflazionistica osservata a cavallo fra il 2022 ed il 2023 non ha generato la temuta e incontrollata spirale al rialzo fra dinamica dei prezzi e dinamica dei salari, e l'inflazione sta oggi progressivamente tornando su livelli più sostenibili. La previsione è che la crescita globale nel 2024 e nel 2025 si attesti in un intorno del +3,2%, con un'inflazione in calo al 2,8% nel 2024 e al 2,4% l'anno successivo.

L'industria toscana

Guardando in particolare all'economia toscana, nel 2023 si registra un andamento negativo dell'industria. IRPET stima che l'industria toscana abbia registrato una flessione pari al 3%. Si tratta di un risultato in gran parte condizionato dalla crisi nel settore della moda.

Nonostante questa tendenza negativa, il dato sulle esportazioni regionali sembra mostrare un quadro diverso e in parziale contrasto con il precedente aggregato. Infatti, nel primo trimestre del 2024 le vendite all'estero della Toscana sono cresciute del 6,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, superando la media nazionale (-1,9%). Il segnale, che conferma il risultato migliore della Toscana rispetto all'Italia nel 2023, contiene tuttavia in sé una criticità: l'aumento delle vendite internazionali delle imprese toscane è il risultato di pochi settori fra cui spiccano farmaceutica e macchinari. Positivo anche l'andamento dei gioielli e dell'agroalimentare. In calo invece le esportazioni dei mezzi di trasporto, frutto di comportamenti differenziati sul territorio regionale, della chimica, della carta e soprattutto della moda, al cui interno, in particolare, spiccano le dinamiche negative del cuoio, della pelletteria e delle calzature.

In sintesi, l'industria toscana ha complessivamente fronteggiato nel corso del 2023 una fase di ripiegamento, che è stata ed è ancora acuta nel settore della moda. In questo quadro, le esportazioni regionali hanno avuto un andamento contrastante, con una crescita significativa in alcune specializzazioni, ma con significative perdite in altre.

Il turismo in Toscana

Nel 2023 il turismo ha conosciuto in Toscana una forte ripresa, nonostante le tensioni internazionali e la dinamica inflazionistica che ha influito negativamente sulla spesa delle famiglie. Il risultato complessivo è che il gap rispetto alla fase pre-pandemica è ormai colmato.

I dati sul mercato del lavoro toscano nel 2023

Il mercato del lavoro continua a mostrare numeri in crescita. Nel 2023 l'aumento del numero di occupati ha coinvolto quasi tutti i comparti produttivi, con poche eccezioni di segno negativo, ed è stato pervasivo sul territorio regionale. Negli ultimi mesi, tuttavia, la manifattura, ed in particolare il comparto moda, evidenzia un rallentamento del ciclo occupazionale, testimoniato dall'indebolimento della domanda di lavoro e dall'incremento della cassa integrazione.

Nel 2024, la crescita occupazionale ha continuato, anche se a un ritmo più lento, con una variazione tendenziale del numero di occupati alle dipendenze vicina al +3%.

Le previsioni per il 2025-2026

Nel biennio 2025-2026 la previsione formulata da IRPET per la Toscana e l'Italia nel complesso, porta ad ipotizzare una crescita del PIL attorno all'1%.

Secondo IRPET, infatti, l'Italia e la Toscana dovrebbero muoversi con un tasso di crescita allineato a quello potenziale espresso nel 2024. Ciò significa che nel 2025 il ritmo di espansione del PIL toscano si attesterà secondo le stime al +0,8%, mentre a livello nazionale sarà pari a +1,0%. Nel 2026, la crescita della Toscana dovrebbe aumentare del +1,2% grazie ad una ripresa dei consumi delle famiglie che beneficerebbero del recupero del potere d'acquisto, seppur ancora inferiore ai livelli precedenti la fiammata inflazionistica di fine 2022-inizio 2023.

Nel complesso il percorso di crescita dell'economia toscana seguirebbe i ritmi medi del Paese e sarebbe in linea, anche se con una tempistica diversa, con i risultati che si prevedono per le aree più sviluppate dell'Italia.

In tale contesto economico, le priorità regionali per il 2025 sono state elaborate secondo il modello di programmazione descritto nel Programma regionale di sviluppo 2021-2025, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023, e che prevede 29 progetti che costituiscono il principale strumento di attuazione delle politiche regionali.

Alcuni dei progetti sono stati individuati al paragrafo 3.3.1 ai fini specifici del presente Piano.

3.3.3 Analisi del contesto interno: struttura organizzativa e compiti dei principali attori nella gestione del rischio

I principali attori nella gestione del rischio

➤ Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

Per gli uffici della Giunta regionale toscana dall'11 luglio 2023 la **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)** è la **D.ssa Simona Migliorini**, nominata con delibera di Giunta regionale n. 773 del 10 luglio 2023.

I compiti del RPCT sono previsti dalla normativa in materia.

In particolare il RPCT:

- predispone la sezione del PIAO "rischi corruttivi e trasparenza" e la sottopone alla Giunta regionale per l'approvazione (legge 190/2012, art. 1, comma 8),
- segnala alla Giunta regionale e all'organismo indipendente di valutazione (OIV) le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (legge 190/2012, art. 1, comma 8),
- verifica l'efficace attuazione della sezione suddetta del PIAO e propone modifiche della stessa in caso di significative violazioni o di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività dell'ente (legge 190/2012, art. 1, comma 10),
- trasmette all'OIV e all'organo di indirizzo una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta e la pubblica sul sito istituzionale dell'Ente alla pagina <https://www.regione.toscana.it/-/prevenzione-della-corruzione> (legge 190/2012, art. 1, comma 14),
- in ragione delle sue funzioni di vigilanza sull'attuazione della suddetta sezione del PIAO, effettua monitoraggi sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

In caso di temporanea assenza o, a integrazione di quanto previsto nella delibera di Giunta regionale n. 773/2023, in casi di conflitto di interessi della RPCT, la stessa è sostituita dalla D.ssa Monica Pecorini.

➤ L'ufficio di supporto alle attività del RPCT

L'**ufficio di supporto alle attività del RPCT** è previsto all'interno del Settore "Prevenzione della corruzione e trasparenza" della Direzione "Avvocatura regionale, affari legislativi e giuridici", la cui titolarità è del RPCT.

➤ La Giunta regionale

Le funzioni della Giunta regionale nell'ambito della strategia anticorruzione sono le seguenti:

- definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di

programmazione strategico-gestionale e della sezione del PIAO (legge 190/2012, art. 1, comma 8);

- nominare il RPCT (legge 190/2012, art. 1, comma 7);
- approvare il PIAO, di cui è parte integrante la sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" (legge 190/2012, art. 1, comma 8);
- disporre le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico del RPCT con piena autonomia ed effettività (legge 190/2012, art. 1, comma 7).

➤ I direttori e i dirigenti

Un ruolo fondamentale nella strategia anticorruzione è svolto dai direttori e dai dirigenti, i quali, ai sensi dell'art. 16 comma 1 lett l-bis e lett l-ter del d.lgs.165/2001 e della legge 190/2012 (art. 1, comma 9), collaborano costantemente con il RPCT in attuazione delle disposizioni normative in materia (PNA 2019, pag. 22 e 25 "Una partecipazione attiva e il coinvolgimento di tutti i dirigenti e di coloro che a vario titolo sono responsabili dell'attività delle pubbliche amministrazioni e degli enti rende consapevoli del rilievo che possono avere le misure di prevenzione e contribuisce a creare in tal modo un tessuto culturale favorevole e consapevole alla prevenzione della corruzione." "La collaborazione è, infatti, fondamentale per consentire al RPCT e all'organo di indirizzo che adotta il PTPCT di definire misure concrete e sostenibili da un punto di vista organizzativo entro tempi chiaramente definiti").

In particolare i compiti dei direttori e dei dirigenti sono:

- concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti,
- fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo.

Con specifico riferimento agli adempimenti in materia di trasparenza, i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge (art. 43, comma 3 del d.lgs. 33/2013), secondo standard qualitativi dettati dal legislatore, quali la facile accessibilità, la completezza e la semplicità di consultazione (l. 190/2012, art. 1, comma 15). Per gli ulteriori standard qualitativi raccomandati da ANAC nella delibera 495/2024 si rinvia al paragrafo 3.3.7 "Programmazione di misure di trasparenza; misure organizzative di attuazione degli istituti dell'accesso civico semplice e generalizzato".

Nel presente PIAO, allegato 3, sono individuati, tra l'altro, ai sensi dell'art. 10, comma 1 del d.lgs. 33/2013, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, tenuto conto delle indicazioni di cui alla delibera ANAC n. 1310/2016, del PNA 2022, del PNA aggiornamento 2023 e dell'attuale organizzazione delle strutture della Giunta Regionale.

➤ Tutto il personale

Ai sensi del codice di comportamento, approvato con delibera di Giunta regionale n. 978 del 19 luglio 2019 (artt. 8-9), tutto il personale è tenuto a rispettare le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nella specifica sezione del PIAO e presta la sua collaborazione al RPCT. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti, secondo le disposizioni normative vigenti e il PIAO, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, nel reperimento e nella trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

Il PNA 2019, in proposito, prevede il coinvolgimento dei dipendenti in termini di partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi, nonché in sede di definizione delle misure di prevenzione e di attuazione delle stesse.

➤ I referenti della prevenzione della corruzione all'interno delle Direzioni

I **referenti delle Direzioni** svolgono la funzione di **interlocutori stabili del RPCT** nelle varie unità organizzative e nelle eventuali articolazioni, supportandolo operativamente in tutte le fasi del processo.

Sono previsti incontri periodici, organizzati dal RPCT con i referenti, al fine della condivisione degli adempimenti, chiarimenti, approfondimenti e consigli pratici in materia.

➤ L' Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

Ai sensi dell'articolo 1, comma 8-bis della legge 190/2012, verifica, anche ai fini della validazione della relazione sulla performance, che la sezione del PIAO sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Esso verifica, altresì, i contenuti della relazione annuale del RPCT in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza.

➤ Stakeholders

ANAC, nel PNA 2019, ai fini della predisposizione del Piano anticorruzione (e quindi della relativa sezione del PIAO) raccomanda alle amministrazioni di realizzare forme di consultazione, da strutturare e pubblicizzare adeguatamente, volte a sollecitare la società civile e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi a formulare proposte da valutare in sede di elaborazione dello stesso Piano, anche quale contributo per individuare le priorità di intervento.

Annualmente, quindi, il RPCT della Giunta regionale pone in consultazione la sezione del PIAO, nella sua ultima formulazione approvata, mediante la pubblicazione di un avviso in "Amministrazione Trasparente", al fine di raccogliere osservazioni da parte di soggetti esterni entro un termine predefinito.

➤ Il Responsabile della Anagrafe unica della Stazione appaltante (RASA) è la **Dott.ssa Ivana Malvaso, responsabile del Settore "Contratti"**.

Elementi utili alla delineazione del profilo di rischio dell'Amministrazione

Per l'anno 2024 non si sono registrati eventi corruttivi occorsi all'interno della struttura della Giunta regionale.

Il RPCT ha ricevuto n. 3 segnalazioni di illeciti ai sensi del d.lgs. 24/2023 (c.d. "whistleblowing", si veda oltre il paragrafo dedicato all'istituto).

3.3.4 Mappatura dei processi valutati a rischio corruttivo. Focus sui processi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi strategici volti a incrementare il valore pubblico

La mappatura dei processi è stata condotta, sin dal 2016, con riferimento a tutte le attività degli uffici della Giunta regionale.

Già dal 2022 la mappatura è stata aggiornata facendo riferimento in particolare ai processi connessi alla gestione dei fondi PNRR, che hanno costituito un elemento

fondamentale per la politica di investimento regionale. Tale attività si è svolta tramite espressa richiesta alle strutture e sulla base degli esiti del monitoraggio dell'attuazione delle misure di prevenzione. E' stato quindi possibile modificare l'assegnazione dei processi alle strutture sulla base dell'attuale competenza, anche a seguito della riorganizzazione di alcune delle Direzioni della Giunta regionale, eliminare processi non più attuati, modificarne e affinarne la descrizione, aggiungerne di nuovi e aggiornare le misure di prevenzione.

In particolare, per i processi di nuovo inserimento è stata effettuata una rappresentazione più dettagliata specificando le singole fasi di cui gli stessi si compongono. Ciò è stato funzionale alla successiva valutazione del rischio in cui si è potuto così identificare la fase o le fasi del processo maggiormente esposte al rischio corruttivo.

Da un punto di vista prettamente operativo il lavoro si è svolto mediante contatti tra l'ufficio a supporto del RPCT e il personale, in particolare i dirigenti e i referenti anticorruzione, delle direzioni a cui sono stati chiesti aggiornamenti sui processi e si è chiesto di rendere conto degli esiti del monitoraggio delle misure laddove fossero state segnalate anomalie nell'attuazione di queste ultime.

L'esito del lavoro è contenuto nell'allegato 2 al presente PIAO, denominato QUADRO DI SINTESI DELLE MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE DI REGIONE TOSCANA disponibile al seguente link:

<https://www.regione.toscana.it/web/guest/-/piano-integrato-di-attivita%20e-organizzazione>.

E' in corso di realizzazione lo sviluppo di un sistema digitale finalizzato alla mappatura dei processi e alla valutazione del rischio.

3.3.5 Fase di gestione del rischio: identificazione, analisi e ponderazione

Secondo le indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) la fase di valutazione del rischio si è articolata mediante l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio di ciascuno dei processi in collaborazione con le strutture interessate.

L'obiettivo posto è stato quello di una graduale e sempre maggiore adesione e coerenza con gli indirizzi dell'Autorità Nazionale.

Identificazione del rischio

Ogni processo o fase di processo è stato esaminato rispetto ai possibili eventi rischiosi contenuti nel registro dei rischi, agli atti dell'ufficio. Tali eventi sono individuati per ogni area di rischio e sotto area di rischio e sono applicabili ai processi appartenenti alla specifica area.

Tale attività di analisi ha favorito l'aggiornamento del registro con l'inserimento di nuovi possibili eventi rischiosi segnalati dalle strutture interessate, creando così un registro sempre più aderente alla realtà regionale.

Analisi del rischio e ponderazione

- analisi dei fattori abilitanti

L'analisi del rischio è stata effettuata già dal 2023, per i nuovi processi, in linea con le indicazioni di ANAC, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione, ossia dei fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione.

I fattori individuati da ANAC e proposti alle strutture sono:

- mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli);

- mancanza di trasparenza;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

- stima del livello di esposizione al rischio/indicatori di rischio

Successivamente all'analisi dei fattori abilitanti, si è proceduto, in collaborazione con le strutture interessate, alla stima del livello di esposizione al rischio utilizzando per i nuovi processi un approccio esclusivamente di tipo qualitativo: rischio basso/medio/alto, mantenendo comunque un criterio generale di prudenza con la valutazione conclusiva da parte del RPCT.

Per la stima sono stati utilizzati indicatori di rischio in grado di evidenziare il livello di esposizione al rischio corruttivo del processo o delle singole fasi di cui quest'ultimo è composto.

In particolare, sono stati individuati **sette indicatori**, sulla base delle esemplificazioni di ANAC, finalizzati all'autovalutazione, da effettuarsi a cura dei responsabili dei settori (c.d. self assessment), dei processi di competenza o delle singole fasi, con riferimento a tutti i medesimi indicatori:

- *livello di interesse interno e/o esterno* (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo);
- *grado di discrezionalità del decisore interno alla PA* (presenza di ampia discrezionalità decisionale che comporta un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale totalmente o significativamente vincolato);
- *livello organizzativo del decisore che esercita discrezionalità* (esercizio di discrezionalità da parte di organo di elevato livello gerarchico con conseguente minima possibilità di revisione/rivalutazione da parte di responsabile sovraordinato);
- *specializzazione del processo* (particolare complessità del processo, che richiede elevato livello di conoscenze specialistiche e/o tecniche, che comporta la difficoltà di verificare comportamenti contrari al corretto perseguimento dell'interesse pubblico e dell'obiettivo istituzionale dell'Ente);
- *complessità del processo e interferenze esterne* (accentuata articolazione del processo e elevato numero di soggetti esterni coinvolti che comportano una maggiore esposizione e minore controllo sulle potenziali fonti di rischio);
- *opacità del processo decisionale* (ridotto utilizzo di strumenti di trasparenza sostanziale, quali le pubblicazioni sul sito istituzionale previste per legge e i loro aggiornamenti);
- *manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/fase esaminata* (azioni delle autorità giudiziarie penale, contabile o azioni disciplinari o atti in autotutela i quali palesano caratteristiche intrinseche al processo o di contesto che favoriscono il verificarsi di fattispecie corruttive).

Agli indicatori sopra illustrati, misurati – come detto - attraverso il *self assessment* del personale dirigente, si aggiungono i tre **indicatori di tipo oggettivo** di seguito elencati:

- *precedenti giudiziari* sia penali che contabili a carico dei dipendenti dell'amministrazione regionale, principalmente le sentenze, i procedimenti in corso e i decreti di citazione a giudizio degli ultimi 3 anni riguardanti:

- i reati contro la P.A.,
- il falso e la truffa,
- i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti);
- *procedimenti disciplinari*: elevati a carico dei dipendenti regionali negli ultimi 2 anni;
- *segnalazioni al RPCT*.

Nel caso di sussistenza di almeno uno dei tre indicatori oggettivi suddetti il processo si attesta su un valore di rischio alto.

Nel caso invece di assenza degli indicatori oggettivi il valore di rischio complessivo del processo si attesta sul valore più alto ottenuto tramite gli indicatori di autovalutazione. E' possibile comunque modificare il valore di rischio complessivo con espressa e adeguata motivazione a cui segue la ponderazione finale del RPCT.

Tutta la documentazione inerente il processo di gestione del rischio è conservata agli atti dell'ufficio.

Già dal 2019, per i processi mappati nei Piani precedenti (nel PTPCT fino al 2022 e poi nel PIAO), valutati fino a allora su criteri di tipo quantitativo, si è effettuata una valutazione di tipo qualitativo mediante l'adozione di un criterio misto.

Si riporta la tabella di equiparazione adottata in precedenza:

Valore quantitativo	Valore qualitativo
1-1,99	Molto bassa
2-2,99	Bassa
3-3,99	Media
4-4,99	Alta
>5	Molto alta

Dal 2023, al fine di uniformare la valutazione del rischio tra processi mappati nei precedenti piani e nuovi processi, i livelli "molto basso" e "molto alto", attribuiti in precedenza, sono confluiti nei livelli rispettivamente "basso" e "alto", portando la valutazione su tre parametri di rischio (alto, medio e basso).

Alla luce del lavoro di misurazione del livello di esposizione al rischio corruttivo si sono individuate le azioni da svolgere per la riduzione dello stesso. Sono state quindi assegnate le misure ai vari processi mutate dai Piani anticorruzione precedenti. Le misure sono state programmate per ciascun processo in un numero corrispondente al valore di rischio (di norma, una misura in caso di rischio medio, due o più misure nel caso di rischio alto). Tale metodo, già sperimentato, è risultato nuovamente valido ed efficace. Per i processi a rischio basso si è valutato sufficiente il ricorso alle misure generali di cui ai paragrafi che seguono. Il criterio utilizzato è stato quello di temperare le esigenze di prevenzione con il carico di lavoro degli uffici, cercando di non aggravare inutilmente questi ultimi e privilegiando misure coerenti con le modalità operative degli stessi. In condivisione con gli uffici interessati sono state quindi confermate misure già assegnate negli anni precedenti o ne sono state assegnate di nuove anche sulla base di una diversa valutazione del rischio degli specifici processi con vaglio prudenziale del RPCT.

Sono state privilegiate misure di trasparenza e di condivisione del lavoro principalmente nelle aree maggiormente esposte.

Da quest'anno sono state introdotte nuove misure specifiche, quali l'utilizzo di schemi

standard sia per la redazione degli atti che per il loro controllo a cura delle strutture competenti e l'utilizzo di check list per affidamenti diretti, quali manuale d'uso per gli estensori e pista di controllo per le strutture preposte al controllo.

L'esito del lavoro è contenuto nell'allegato 2 al presente PIAO, denominato QUADRO DI SINTESI DELLE MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE DI REGIONE TOSCANA disponibile al seguente link:

<https://www.regione.toscana.it/web/guest/-/piano-integrato-di-attivita-e-organizzazione>

3.3.6 Programmazione di misure organizzative per il trattamento del rischio: misure generali e specifiche

Le misure generali di prevenzione della corruzione

Si illustrano nel presente sottoparagrafo le principali misure generali di prevenzione del rischio corruttivo indicandone l'attuazione e la programmazione per il periodo di riferimento.

Controllo amministrativo e contabile sugli atti

Da un punto di vista generale la prima prevenzione dal rischio di corruzione nei confronti di tutti gli atti adottati in forma di decreto è costituita dal controllo preventivo di regolarità amministrativa esercitato dall'apposita struttura della Direzione "Avvocatura regionale, affari legislativi e giuridici" e il controllo di regolarità contabile esercitato dall'apposita struttura della Direzione "Programmazione e Bilancio".

Le informazioni di seguito riportate sono state tratte dalla relazione 2023 alla Corte dei Conti della struttura preposta al controllo amministrativo dei decreti dirigenziali.

L'attività delle strutture preposte al controllo interno di regolarità amministrativa e contabile si svolge secondo le modalità di cui al disciplinare approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 553 del 14 giugno 2016 e s.m.i. e attraverso la procedura "RTOffice" di gestione informatica dell'iter dei decreti dirigenziali firmati digitalmente e archiviati e conservati in forma dematerializzata. L'attuale disciplinare, entrato in vigore il 1° luglio 2016, individua agli articoli 17 e 18 gli atti sottoposti al controllo di regolarità amministrativa e al controllo di regolarità contabile.

Secondo quanto disposto dall'articolo 17 del vigente disciplinare, sono ad oggi sottoposti al controllo di regolarità amministrativa da parte della competente struttura preposta al controllo amministrativo, gli atti ed i relativi allegati concernenti:

- a) le procedure di gara per forniture e servizi, trattative dirette e loro modifiche e integrazioni;
- b) le procedure di gara per appalti di lavori e loro modifiche e integrazioni;
- c) le procedure per il conferimento di incarichi professionali, di consulenza e ricerca, di collaborazione coordinata e continuativa e loro modifiche e integrazioni;
- d) ogni altra procedura di individuazione del contraente;
- e) le procedure per il conferimento di borse di studio;
- f) le procedure concorsuali e prove selettive per l'assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato e progressione carriera;
- g) l'attribuzione di incentivi al personale dipendente per funzioni tecniche;
- h) le procedure per la concessione di contributi finanziari a soggetti di natura giuridica pubblica e privata, anche nella forma della copromozione, fatta eccezione per quelli vincolati in favore di beneficiari determinati;
- i) la delega di funzioni dirigenziali ai funzionari titolari di posizione organizzativa;

- l) l'approvazione di accordi e convenzioni;
- m) l'alienazione dei beni regionali o la costituzione di diritti sui medesimi;
- n) i provvedimenti a sanatoria che comportano oneri finanziari a carico della Regione;
- o) l'assegnazione di finanziamenti straordinari ad enti ed aziende regionali e alle aziende sanitarie ed ospedaliere (escluse le erogazioni di cassa alle aziende sanitarie).

Ai sensi dell'articolo 18 del disciplinare, sono sottoposti al controllo preventivo di regolarità contabile da parte della competente struttura preposta al bilancio, gli atti amministrativi che accertano entrate, impegnano spese o dispongono obbligazioni e impegni finanziari a carico del bilancio regionale.

Il controllo consiste nelle seguenti verifiche:

- corretta imputazione al bilancio;
- sufficiente disponibilità finanziaria a copertura della spesa;
- rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- corretta applicazione della normativa fiscale e previdenziale;
- corretta applicazione della normativa contabile;
- corretta e integrale compilazione delle griglie finanziarie.

Nel corso del 2023 sono stati assoggettati a tale tipologia di controllo (amministrativo e contabile, solo amministrativo, solo contabile) 7852 decreti, pari al 27,24% del totale degli atti adottati (27836).

L'articolo 17 relativo al controllo amministrativo prevede, inoltre, che tutte le proposte di decreto, ivi comprese quelle non soggette a controllo e quelle soggette al solo controllo contabile, siano sottoposte ad una verifica in merito alla correttezza degli adempimenti di trasparenza e pubblicità da parte della struttura di controllo.

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti, la Giunta Regionale ha adottato la delibera n. 1258 del 30/10/2023 (Prime indicazioni agli uffici regionali per l'effettuazione delle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi a seguito del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici). Successivamente, la struttura di controllo amministrativo ha presidiato la correttezza della prima applicazione di tali indicazioni organizzative ed operative in raccordo con la struttura competente in materia di contratti.

Nel corso del presente anno è programmata l'implementazione di tale attività, mediante la previsione di una misura specifica di prevenzione, consistente nell'elaborazione di check list per gli uffici, da prendere a riferimento anche per il controllo degli atti stessi.

A partire dall'anno 2022 è stato avviato anche un laboratorio volto alla standardizzazione ed omogeneizzazione degli atti amministrativi ricorrenti, con particolare attenzione a quelli che, dall'anno 2016, sono rientrati nella gestione amministrativa della Regione Toscana a seguito della soppressione degli Uffici provinciali e conseguente riacquisizione di funzioni.

Le Direzioni coinvolte nell'anno 2022 sono state "Agricoltura e Sviluppo rurale" ed "Ambiente ed Energia", quelle coinvolte nel 2023 "Istruzione, formazione, ricerca e lavoro" e "Beni, istituzioni, attività culturali e sport", nel 2024 "Difesa del suolo e protezione civile" e "Urbanistica e Sostenibilità".

Nell'obiettivo di valorizzare tale lavoro come strumento di prevenzione della corruzione, il presente PIAO prevede delle misure che tengono conto di tale attività di standardizzazione.

Codice di comportamento

"L'adozione del codice da parte di ciascuna amministrazione rappresenta una delle azioni e delle misure principali di attuazione della strategia di prevenzione della corruzione a livello decentrato perseguita attraverso i doveri soggettivi di comportamento dei dipendenti dell'amministrazione che lo adotta. A tal fine, il codice costituisce elemento complementare del PTPCT di ogni amministrazione." (PNA 2019)

La Regione Toscana si è dotata di un proprio codice di comportamento. Quest'ultimo con la delibera di Giunta regionale n. 978 del 19 luglio 2019 "Aggiornamento del codice di comportamento per il personale della Giunta regionale della Toscana (art. 54, comma 5, d.lgs. 165/2001)" è stato modificato per renderlo maggiormente orientato ai principi di ecosostenibilità. Il codice è rivolto non soltanto ai dipendenti e ai dirigenti ma anche ai collaboratori, ai consulenti e ai fornitori della Giunta regionale toscana.

Tale codice è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale e nella intranet e viene consegnato al momento dell'assunzione ai nuovi dipendenti.

Sono in corso le modifiche del codice, predisposto in collaborazione tra tutti gli uffici interessati e con il RPCT, al fine di adeguarlo in particolare alle novità introdotte dal DPR 81/2023 e alla nuova disciplina delle segnalazioni di illeciti c.d. "whistleblowing" contenuta nel d.lgs. 24/2013 e nelle linee guida ANAC 311/2023.

Per il 2025 sono programmati corsi di formazione e aggiornamento in materia di etica pubblica e comportamento etico in attuazione delle disposizioni del DL 36/2022.

Disciplina del conflitto di interessi

Il tema della verifica e della gestione dei casi di conflitto di interesse si lega strettamente alla logica della prevenzione dei fenomeni corruttivi: laddove si previene il conflitto, si limitano conseguentemente sviluppi corruttivi.

Stante l'assenza di una definizione univoca da parte del legislatore di cosa si intenda con l'espressione "conflitto di interessi", si ricorre a quanto scritto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022, secondo la quale il conflitto di interessi si configura "laddove la cura dell'interesse pubblico, cui è preposto il funzionario, potrebbe essere deviata, pregiudicando l'imparzialità amministrativa o l'immagine imparziale dell'amministrazione, per favorire il soddisfacimento di interessi personali del medesimo funzionario o di terzi con cui sia in relazione secondo quanto precisato dal legislatore. Si tratta, dunque, di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l'amministrazione, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria."

La disciplina normativa comunitaria

Secondo la ricostruzione normativa contenuta nella circolare MEF, RGS, marzo 2024 "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni titolari di Misura e dei Soggetti attuatori Appendice tematica. La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241", in ambito comunitario, il conflitto d'interessi è definito e disciplinato, in primo luogo, dall'art. 61 del Regolamento Finanziario (Reg. (UE) 1046/2018 c.d. Omnibus). La norma, al comma 3, riporta la definizione di conflitto d'interessi: "...esiste un conflitto d'interessi quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un agente finanziario o di un'altra persona" che partecipa all'esecuzione del bilancio "è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interessi economici o da qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto".

Più recentemente, la Commissione Europea, con la Comunicazione (2021/C 121/01) recante "Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del regolamento finanziario", nel fornire orientamenti tecnici sull'interpretazione ed applicazione delle disposizioni del citato Regolamento Finanziario, indica, in particolare, che "un conflitto d'interessi può sorgere anche se la persona non trae un beneficio effettivo dalla situazione, in quanto è sufficiente che le circostanze compromettano l'esercizio obiettivo e imparziale delle sue funzioni. Tali circostanze devono tuttavia avere un determinato legame identificabile e individuale con aspetti concreti della condotta, del comportamento o dei rapporti della persona o avere un impatto su tali aspetti".

Per quanto riguarda la gestione del conflitto d'interessi, il suddetto documento evidenzia la priorità di un'azione preventiva che impedisca ex ante la formazione di situazioni rientranti in tale fattispecie; mentre, per quanto riguarda gli obblighi imposti ai soggetti coinvolti, ribadisce il dovere di:

- astenersi dall'intraprendere azioni da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi personali e quelli dell'UE;
- adottare misure adeguate a prevenire l'insorgere di conflitti d'interessi nell'ambito delle funzioni poste sotto la loro responsabilità;
- adottare misure adeguate per risolvere le situazioni che possono oggettivamente essere percepite come comportanti un conflitto d'interessi.

Un ulteriore atto normativo che disciplina, a livello europeo, il conflitto di interessi è rappresentato dalla Direttiva n. 2014/24/UE sugli appalti pubblici.

Anche in questo ambito, il legislatore europeo sottolinea la rilevanza dell'attività di prevenzione delle distorsioni derivanti dai conflitti di interesse, per la quale le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avvalersi di tutti i possibili mezzi a loro disposizione ai sensi del diritto nazionale. In particolare, il Legislatore suggerisce che, tra questi, potrebbero rientrare le procedure per individuare, prevenire e porre rimedio a conflitti di interesse (cfr. Considerando n.16).

La stessa Direttiva, inoltre, all'art. 24, comma 2, fornisce una definizione del concetto di conflitto di interessi, secondo la quale, esso, "copre almeno i casi in cui il personale di un'amministrazione aggiudicatrice o di un prestatore di servizi che per conto dell'amministrazione aggiudicatrice interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzare il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto".

La disciplina normativa italiana

Il legislatore italiano ha disciplinato la materia in diversi ambiti, sia in termini generali, che specifici, partendo da una accezione ampia di conflitto di interessi, che dia "rilievo a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale" (PNA 2019).

La legge 190/2012 ha, quindi, introdotto nella disciplina sul procedimento amministrativo, contenuta nella legge 241/1990, l'articolo 6bis, il quale stabilisce che «il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».

Come evidenziato da ANAC nel PNA 2019, tale disposizione "ha una valenza prevalentemente deontologico-disciplinare e diviene principio generale di diritto amministrativo che non ammette deroghe ed eccezioni."

Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013) prevede, infatti, espressi obblighi di dichiarazione (art. 5 "Partecipazione ad associazioni ed organizzazione", art. 6 "Comunicazioni degli interessi finanziari e conflitti di interessi", art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti") e casi di astensione (art. 3, nell'ambito dei principi generali, art. 6 citato e art. 7).

Sono previsti, inoltre, obblighi di comunicazione ed astensione in capo al dipendente, nei casi in cui l'Amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente (art. 14).

Il conflitto di interessi, sulla base delle definizioni presenti nel PNA 2019, può essere:

1) reale e concreto, nei casi tipizzati dal codice di comportamento, quando è presente nel momento stesso in cui il dipendente compie un'attività o assume una decisione e può essere:

- diretto, quando comporta il soddisfacimento di un interesse proprio e personale del dipendente o

- indiretto, quando comporta il soddisfacimento di un interesse di soggetti o individui, diversi dal dipendente che compie un'attività o assume una decisione, che sono comunque legati a quest'ultimo da rapporti di parentela, di amicizia o di interesse;

2) potenziale, nei casi non tipizzati dal citato codice, che potrebbero essere idonei a interferire con lo svolgimento dei doveri pubblici e inquinare l'imparzialità amministrativa o l'immagine imparziale del potere pubblico;

3) strutturale, nei casi in cui il conferimento di un incarico sia formalmente in linea con le disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 (si veda oltre il paragrafo dedicato al d.lgs. 39/2013 intitolato "*Dichiarazioni ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 39/2013 e comunicazioni degli interessi finanziari e dei conflitti d'interesse*") e tuttavia configuri una situazione di conflitto di interessi non limitata a una tipologia di atti o procedimenti, ma generalizzata e permanente. In altri termini, l'imparzialità nell'espletamento dell'attività amministrativa potrebbe essere pregiudicata in modo sistematico da interessi personali o professionali derivanti dall'assunzione di un incarico, pur compatibile ai sensi del d.lgs. 39/2013.

Le norme citate sono state riportate nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici della Giunta regionale toscana, approvato con delibera di Giunta regionale n. 978 del 19 luglio 2019.

Nel caso, quindi, di omissione delle dichiarazioni o di mancata segnalazione di situazioni di conflitto di interessi, si configura un comportamento contrario ai doveri d'ufficio, sanzionabile disciplinarmente.

Le conseguenze si riflettono, altresì, sulla validità dei provvedimenti adottati in conflitto di interessi, comportandone l'annullabilità.

"La mancata astensione del funzionario comporta una illegittimità procedimentale che refluisce sulla validità dell'atto finale, a meno che non venga rigorosamente dimostrato (dall'Amministrazione procedente) che la situazione d'incompatibilità del funzionario non ha in alcun modo influenzato il contenuto del provvedimento facendolo divergere con il fine di interesse pubblico." (CdS sez VI, n. 2069/2022)

La disciplina sul conflitto di interessi è stata trattata in ulteriori disposizioni normative, introdotte dalla legge 190/2012:

- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), in seguito alla delega contenuta nella legge 190/2012,

- norme specifiche introdotte nel d.lgs. 165/2001, all'art. 35 bis "Prevenzione del

fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”, applicabile, tra l’altro, a coloro che fanno parte di commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, e all’art. 53 “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”.

Al fine di prevenire e gestire le fattispecie di conflitto di interessi, le strutture competenti della Giunta regionale hanno definito la disciplina interna in diversi ambiti, illustrati di seguito.

Stante la rilevanza della materia ai fini della strategia preventiva e la sua complessità, anche applicativa, con conseguenze giuridiche non di poco conto, viene svolta formazione in materia e ulteriori cicli sono in programmazione.

A) Le dichiarazioni ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. 39/2013 e le comunicazioni degli interessi finanziari e dei conflitti d’interesse

-Il d.lgs. 39/2013 e la l.r. 55/2014

Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.) prevede misure di natura preventiva che dispongono casi di inconfiribilità (impossibilità di essere oggetto di conferimento di determinati incarichi) e di incompatibilità (impossibilità di poter rivestire contestualmente due incarichi) per lo svolgimento di pubbliche funzioni.

Gli incarichi disciplinati dal d.lgs. 39/2013 sono incarichi amministrativi di vertice, incarichi di amministratore di ente pubblico, incarichi dirigenziali, incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

Il regime delle inconfiribilità risponde all’esigenza di evitare che lo svolgimento di certe attività possa agevolare la preconstituzione di situazioni favorevoli ad ottenere incarichi dirigenziali e posizioni assimilate e, quindi, comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire un vantaggio personale in maniera illecita.

Il regime delle incompatibilità risponde all’esigenza di evitare che il contemporaneo svolgimento di determinati incarichi possa generare un rischio di imparzialità dell’attività amministrativa costituendo un terreno favorevole a illeciti scambi di favori. Il legislatore ha inoltre stabilito i requisiti di onorabilità e moralità richiesti per ricoprire incarichi dirigenziali e assimilati fissando all’articolo 3 del d.lgs. 39/2013 il divieto di assumere incarichi in caso di sentenza di condanna anche non definitiva per reati contro la pubblica amministrazione.

La norma citata prevede un regime sanzionatorio in caso di conferimento di incarichi in violazione delle disposizioni in esso previste, consistenti nella nullità degli atti di conferimento e dei relativi contratti.

Ai sensi della legge regionale 1 ottobre 2014, n. 55 (Disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.) la nullità è dichiarata dal RPCT.

Ai sensi del d.lgs. 39/2013, i componenti degli organi che hanno conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati e non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza.

Con la legge regionale 55/2014 sono stati individuati gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.

In caso di svolgimento di incarico in presenza di una causa di incompatibilità prevista dal d.lgs. 39/2013 si ha la decadenza dall’incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla

contestazione all'interessato da parte del RPCT.

Ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto legislativo, all'atto del conferimento di uno degli incarichi apicali disciplinati dalla stessa norma e annualmente, l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza e sopravvenienza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla norma.

Le dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità rilasciate al conferimento dell'incarico sono condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico stesso.

E' in ogni caso auspicabile che tali dichiarazioni siano acquisite prima del conferimento dell'incarico e che sia verificata la conferibilità dello stesso incarico sulla base dei contenuti delle suddette dichiarazioni.

Ferma restando ogni altra responsabilità, le dichiarazioni mendaci, accertate dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comportano la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al medesimo decreto per un periodo di cinque anni.

Tali dichiarazioni vengono acquisite e pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, sia all'atto della prima assegnazione che annualmente.
- DPR 62/2013 e codice di comportamento dei dipendenti regionali

In analogia con il DPR 62/2013, il codice di comportamento dei dipendenti regionali prevede, agli artt. 6 e 13, l'obbligo di comunicazione degli interessi finanziari e dei conflitti di interesse all'atto dell'assunzione dell'incarico e precisamente:

--i dipendenti informano per iscritto il responsabile della struttura di assegnazione di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione o consulenza, comunque denominati, con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che gli stessi abbiano o abbiano avuto negli ultimi tre anni, precisando se in prima persona, o se i propri parenti, affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui i dipendenti hanno avuto i predetti rapporti di collaborazione o consulenza, comunque denominati o se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche agli stessi dipendenti affidate;

--i dirigenti comunicano al responsabile della struttura di appartenenza le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolgono e dichiarano se hanno parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovranno dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni e nelle attività inerenti all'ufficio.

E' previsto poi l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.

- disciplina applicativa

In data 29 giugno 2023, in sostituzione di precedente circolare in materia del 2016, è stata adottata la circolare n. 312821 "Adempimenti in materia di dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità (d.lgs. 39/2013, art. 20) e di comunicazioni degli interessi finanziari e dei conflitti d'interesse (DPR n. 62/2013, artt. 6 e 13 e codice di comportamento dei dipendenti regionali) finalizzati al conferimento degli incarichi dei direttori e dei dirigenti" con indicazioni operative agli uffici della Giunta regionale per l'acquisizione e i controlli delle suddette dichiarazioni ex d.lgs. 39/2013 e delle dichiarazioni circa gli interessi finanziari e i conflitti di interessi ai sensi del codice di comportamento.

Le dichiarazioni ex d.lgs. 39/2013 dei dirigenti in servizio presso le direzioni e dei direttori vengono controllate dagli uffici individuati nella citata circolare mediante l'estrazione casuale, svolta indicativamente nel mese di dicembre durante la riunione periodica tra RPCT e referenti delle direzioni stesse, della lettera del cognome del dirigente/direttore sulla cui dichiarazione effettuare il controllo.

Qualora non vi siano direttori/dirigenti il cui cognome inizi per la lettera estratta, i

controlli sono effettuati sulle dichiarazioni del direttore/dirigente la cui iniziale alfabetica sia la successiva più prossima alla lettera estratta.

Nel caso in cui invece ci siano più direttori/dirigenti con la stessa iniziale, si procede secondo l'ordine alfabetico della seconda o successiva lettera del cognome.

Nel caso di estrazione della lettera iniziale del cognome del direttore/dirigente la cui dichiarazione è stata già controllata nella stessa legislatura, si passa a controllare la dichiarazione del direttore/dirigente successivo, sulla base della lettera estratta. Sono comunque escluse dal controllo le dichiarazioni dei direttori/dirigenti collocati a riposo alla data delle operazioni di sorteggio.

Le modalità di controllo sono state ampliate rispetto agli anni passati, prevedendo la verifica dei contenuti delle dichiarazioni anche attraverso banche dati disponibili liberamente e banche dati già accessibili dagli uffici della Giunta regionale.

Nella circolare citata sono state, altresì, previste le modalità di controllo delle dichiarazioni circa gli interessi finanziari e i conflitti di interessi.

Con il rinnovo degli incarichi dirigenziali a tempo indeterminato in scadenza nel mese di maggio 2024, i dirigenti interessati hanno sottoscritto nuove dichiarazioni e comunicazioni, sebbene le dichiarazioni annuali rilasciate nell'ultimo anno non fossero ancora scadute.

Si è reso quindi necessario procedere al controllo della veridicità delle suddette dichiarazioni seguendo le indicazioni della circolare n. 312821/2023 citata, tenendo comunque conto dei controlli già svolti per le dichiarazioni annuali da inizio legislatura. Gli esiti dei controlli vengono comunicati al RPCT. Nell'ipotesi in cui emergano informazioni non conformi alle dichiarazioni rilasciate, tale esito deve essere inviato anche all'ufficio giuridico, presso il settore che supporta l'ufficio di disciplina per gli adempimenti di competenza.

Le autodichiarazioni relative alle nomine degli organi di competenza del Presidente della Giunta regionale sono controllate dalla competente struttura all'atto di nomina stessa e annualmente.

Gli esiti vengono comunicati al RPCT. A tal fine è stata integrata la misura n. 1 (esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà).

Sarà valutata per il 2025 la richiesta a tutti i dipendenti e dirigenti della comunicazione degli interessi finanziari e dei conflitti di interesse ai sensi degli artt. 6 e 13 del codice di comportamento dei dipendenti regionali. In tal modo si garantirà l'acquisizione della medesima documentazione da parte di tutto il personale e, quindi, anche da parte di coloro che non hanno reso tali dichiarazioni perché non ancora dovute all'atto dell'assegnazione all'ufficio.

B) Le dichiarazioni circa l'incompatibilità successiva (divieto di pantouflage)

L'articolo 1, comma 42, lett. l), della l. 190/2012 ha inserito all'articolo 53 del d.lgs. 165/2001 il comma 16-ter, che dispone il divieto (c.d. "divieto di pantouflage" o divieto di incompatibilità successiva), per i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione esercitata attraverso i medesimi poteri.

A decorrere dal 2019 i dipendenti a tempo indeterminato della Regione Toscana, nella richiesta di cessazione del servizio sono portati a conoscenza e sottoscrivono l'impegno a non accettare impieghi o collaborazioni con soggetti privati sui quali abbiano esercitato poteri autoritativi e negoziali nel corso degli ultimi tre anni di attività.

Nei bandi di gara, inoltre, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, è prevista la

condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001.

E' in corso di programmazione il rilascio di una dichiarazione con cui i dipendenti a tempo determinato e i comandi, al momento in cui prendono servizio, prendono atto della disciplina del pantouflage e si assumono l'impegno di rispettare il conseguente divieto: ciò anche allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscenza della norma.

Nel 2023 non sono emersi casi di pantouflage: il controllo è stato effettuato dal settore a supporto del RPCT sul 5% dei dipendenti a tempo indeterminato che nell'anno 2020 hanno cessato il loro rapporto di lavoro con l'Amministrazione regionale. Il numero dei dipendenti usciti dal ruolo è stato pari a 137. Il campione del 5% è stato definito con l'estrazione casuale dell'80% dei dirigenti e del 20% dei dipendenti, pertanto sono stati oggetto di verifica n. 5 dirigenti e n. 2 dipendenti. Sono stati effettuati controlli altresì sul personale a tempo determinato, in comando e con contratto di diritto privato su un campione di n. 1 dipendente per ciascuna categoria, distinguendo tra dirigenti/direttori e altri dipendenti. Il controllo è stato effettuato utilizzando le informazioni presenti nelle banche dati Telemaco, INI-PEC, come indicato al paragrafo 3.2 del PNA 2022, nonché utilizzando i motori di ricerca più in uso e verificando le informazioni contenute nella sottosezione "enti controllati" della sezione "Amministrazione Trasparente".

Sono in programma nuovi controlli sui dipendenti che hanno cessato il loro rapporto di lavoro con l'Amministrazione regionale. I controlli saranno adeguati alle recenti linee guida ANAC in materia approvate con delibera n. 493 del 25 settembre 2024.

C) Le dichiarazioni relative agli incarichi extraistituzionali

Il conferimento e le autorizzazioni agli incarichi extra impiego sono regolati dalla legge di ordinamento del personale e organizzazione regionale (legge regionale 8 gennaio 2009 n.1), al capo IV e dal relativo regolamento regionale di attuazione (regolamento n. 33 del 24 marzo 2010), il cui Capo IV è dedicato alle attività extraimpiego.

Annualmente viene richiesto al personale la dichiarazione circa l'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti, nonché gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica con l'indicazione dei compensi spettanti.

Le informazioni relative agli incarichi conferiti ed autorizzati sono pubblicati sul sito internet della Regione nella sezione "Amministrazione trasparente - Personale - Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti".

D) Le dichiarazioni dei consulenti e dei collaboratori

Ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 33/2013, che rinvia anche all'articolo 53 del d.lgs. 165/2001, i consulenti e i collaboratori al conferimento dell'incarico rilasciano una dichiarazione sostitutiva circa i propri requisiti professionali (curriculum vitae) e circa l'eventuale svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o l'eventuale svolgimento di attività professionali. Le dichiarazioni sono pubblicate sul sito internet della Regione nella sezione "Amministrazione trasparente - Consulenti e collaboratori".

E) Le dichiarazioni degli esperti del PNRR

Nel 2021 sono state attuate le procedure di conferimento di incarichi ai consulenti ai sensi degli articoli 1 e 9 del DL 80/2021. La norma detta disposizioni in merito alle modalità di selezione dei professionisti ed esperti destinati al supporto delle amministrazioni pubbliche nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi connessi all'attuazione del PNRR.

Con successivo decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 14 ottobre 2021

sono state disciplinate le modalità per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di alta specializzazione per il PNRR.

In ambito regionale i criteri di selezione degli esperti e gli elementi essenziali dei relativi contratti di lavoro autonomo sono stati definiti con delibera di Giunta regionale n. 1201 del 22 novembre 2021.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2021 si è previsto che il riparto dei professionisti ed esperti tra livelli di governo e territori sub-regionali fosse affidato ad appositi Piani territoriali da trasmettere da parte delle Regioni e da approvarsi da parte del Dipartimento della funzione pubblica (DFP) della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Piano territoriale della Regione Toscana è stato approvato dalla Giunta con delibera n. 1286 del 6 dicembre 2021. La delibera istituisce la cabina di regia Regione, Anci e Upi della Toscana e definisce le attività degli esperti per il supporto ai procedimenti connessi al PNRR.

Nelle pagine della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale sono state pubblicate le fasi della procedura di reclutamento, come previsto dal DM del 14 ottobre 2021 citato, nonché i contratti, i curricula degli esperti e le dichiarazioni sostitutive inerenti l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e conflitti di interessi. Le strutture interessate hanno intrapreso i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.

Nel dicembre 2022 si è proceduto ai rinnovi contrattuali ai consulenti con decorrenza dal 1/1/2023 al 31/12/2024, in occasione dei quali sono state richieste nuove dichiarazioni sostitutive secondo modelli adeguati alle indicazioni del DFP e nel 2023 sono stati effettuati i relativi controlli a cui ha partecipato il RPCT. Sono in corso le procedure per il rinnovo dei contratti che avranno decorrenza 1/1/2025 – 30/06/2026.

F) Le dichiarazioni in materia di contratti pubblici

La disciplina normativa

Nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, il previgente decreto legislativo 8 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), all'articolo 42, prevedeva una disciplina particolare per le ipotesi di conflitto di interesse. "Si tratta di una novità assoluta, la cui ratio va ricercata nella volontà di disciplinare il conflitto di interesse in un ambito particolarmente esposto al rischio di interferenze, a tutela del principio di concorrenza e del prestigio della Pubblica Amministrazione"(ANAC, linee guida n. 15/2019).

Successivamente, il PNA 2022, anche alle luce delle attività svolte dalle Amministrazioni pubbliche correlate all'utilizzo dei fondi PNRR, ha dedicato una ampia parte alla gestione del conflitto di interessi nel contesto suddetto.

L'attuale norma di riferimento è l'articolo 16 del d.lgs. 36/2023, il quale dispone che il personale che versa nelle ipotesi di conflitto di interessi, come individuate dalla stessa norma, ne dia comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astenga dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti sopra illustrati siano rispettati.

"Lo scopo della norma, come già lo fu per l'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, è quello di evitare che la Stazione appaltante o l'ente concedente si lasci guidare, nella scelta del contraente, da considerazioni estranee al contratto oggetto di affidamento, accordando la preferenza a un concorrente unicamente in ragione di particolari interessi soggettivi." (MEF, RGS, marzo 2024 Linee guida cit.).

Ulteriori disposizioni del d.lgs. 36/2023 prevedono:

- cause ostative per l'incarico di Responsabile unico di progetto (RUP). Ai sensi dell'art. 2, dell'allegato I.2, le funzioni di RUP non possono essere assunte dai soggetti che sono

stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

- cause ostative per la partecipazione alle commissioni di gara. Ai sensi dell'art. 93, comma 5, non possono essere nominati commissari:

a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;

b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale (norma prevista anche all'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001);

c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del DPR 62/2013;

- cause ostative per i seggi di gara (Presidente di gara). Ai sensi dell'art. 93, comma 7, non possono essere nominati nei seggi:

- - coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale (norma prevista anche all'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001);

- - coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del DPR 62/2013;

- cause ostative per il conferimento di incarico di collaudo e verifica di conformità, tra i quali, all'art. 116, lett. c), avere avuto, nel triennio antecedente, rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto.

Le misure di prevenzione della corruzione: le dichiarazioni sostitutive

Secondo le indicazioni di ANAC (PNA 2022), la principale misura per la gestione del conflitto di interessi è costituita dal sistema delle dichiarazioni sostitutive ex DPR 445/2000, che vengono rese dai dipendenti e dai soggetti esterni coinvolti, dalle successive verifiche e valutazioni svolte dall'amministrazione e dall'obbligo di astensione in caso di sussistenza del conflitto.

Il RPCT, in collaborazione con il Settore Contratti, ha chiesto, pertanto, ad ANAC delucidazioni circa i soggetti da cui acquisire le dichiarazioni sostitutive, proprio al fine di adottare procedure di controllo adeguate alle indicazioni dell'Autorità Nazionale. E' seguito il parere prot. 0227490 del 16/05/2023, il cui contenuto è trasfuso nelle successive indicazioni.

Con l'entrata in vigore del d.lgs. 36/2023, una prima disciplina della gestione del conflitto di interessi, alla luce della nuova normativa e del parere di ANAC citato, è stata introdotta, per gli uffici della Giunta regionale, dalla delibera di Giunta n.1258 del 30/10/2023, contenente le prime indicazioni per l'effettuazione delle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi.

Secondo quanto previsto dalla delibera di Giunta regionale citata, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023 e a seguito del parere di ANAC, le dichiarazioni sull'assenza del conflitto di interessi sono rese:

- nel caso di contratti che non utilizzano fondi PNRR o fondi strutturali, dal RUP, dai commissari di gara e da qualunque altro soggetto che a qualsiasi titolo interviene con compiti funzionali, relativamente a ciascuna procedura di affidamento o nella fase di esecuzione e ne può influenzare in qualsiasi modo il risultato, gli esiti e la gestione. Il restante personale è tenuto a rendere la dichiarazione solo all'atto di assunzione o di affidamento dell'incarico con obbligo di aggiornamento solo laddove dovessero insorgere situazioni di conflitto durante le varie fasi della procedura di gara

in cui sia coinvolto.

- nel caso di contratti pubblici che utilizzano fondi PNRR o fondi strutturali, per ciascuna procedura di affidamento, dal RUP, dai commissari di gara e da tutti i soggetti coinvolti nella specifica procedura.

Il dirigente responsabile del contratto (DRC) provvede a raccogliere e conservare tali dichiarazioni rese dai dipendenti coinvolti nella procedura di affidamento. Il DRC rende tale dichiarazione al Direttore della Direzione. Il Direttore della Direzione, ove coinvolto, rende tale dichiarazione al Direttore Generale.

Nel decreto di indizione il DRC prende atto dell'acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. n. 36/2023, relativamente ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e a tutti gli altri soggetti che, ai sensi del medesimo articolo 16, intervengono nella procedura di gara e che dall'esame delle stesse non emergono conflitti di interesse.

Si illustrano di seguito indicazioni operative nel dettaglio, in ragione della loro rilevanza anche nell'ottica di una strategia preventiva, in materia di contratti che utilizzano fondi PNRR, in coerenza con la disciplina regionale, gli indirizzi di ANAC e le linee guida del MEF già citate.

Ambito soggettivo e fasi di acquisizione delle dichiarazioni

Le dichiarazioni sull'assenza del conflitto di interessi sono rese, per ciascuna procedura di affidamento,

I) in fase di progettazione e predisposizione degli atti di gara, prima dell'avvio di ogni procedura di affidamento, da:

- dirigente responsabile del contratto (DRC)
- RUP (se diverso dal DRC)
- Responsabili di fase
- collaboratore/i del RUP
- soggetti incaricati della predisposizione della documentazione di gara
- Ufficiale rogante
- collaboratori dell'ufficiale rogante
- Presidente di gara (seggio monocratico)

I medesimi soggetti nella dichiarazione si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della stessa e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

II) In fase di affidamento, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, da:

- Presidente di gara (seggio monocratico), ai sensi dell'art. 93 comma 7 del d.lgs. 36/2023

prima del decreto di nomina della commissione giudicatrice, da:

- commissari di gara, ai sensi dell'art. 93 comma 5 del d.lgs. 36/2023

prima del decreto di aggiudicazione o comunque prima dell'atto di incarico da:

- Direttore dell'esecuzione ed eventuali collaboratori
- incaricato della verifica di conformità
- membri della commissione di collaudo.

Contenuti delle dichiarazioni sostitutive

Il Settore competente in materia di contratti in collaborazione con l'ufficio del RPCT nel 2022 ha predisposto i modelli di dichiarazione di conflitto di interessi destinati ai dipendenti regionali che partecipano con vari ruoli alle procedure di gara pubblica secondo le disposizioni dell'articolo 42 del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e secondo le linee guida di ANAC n. 15/2019 (Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici).

Le dichiarazioni saranno oggetto di revisione alla luce della nuova disciplina in materia di contratti pubblici (d.lgs. 36/2023, PNA 2022 e PNA aggiornamento 2023).

Si illustrano di seguito i nuovi contenuti con riferimento alle gare che utilizzano fondi PNRR.

I) In fase di progettazione e predisposizione di atti di gara, con riferimento ai soggetti potenzialmente interessati alla procedura di affidamento, la dichiarazione ha la finalità di verificare la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi rispetto alle aree di seguito specificate:

- Attività professionali e attività lavorativa pregressa del dichiarante (impieghi a tempo indeterminato o determinato retribuito o meno, partecipazione a organi collegiali, accordi di collaborazione scientifica)

- Interessi finanziari del dichiarante (partecipazioni in società di persone e/o di capitali, pubbliche o private)

- Rapporti e relazioni personali (contenzioso giurisdizionale pendente o concluso)

- sussistenza delle relazioni descritte ai punti precedenti da parte del coniuge, i parenti, gli affini entro il secondo grado e il convivente del dichiarante.

- Il RUP e il Presidente di gara dichiarano, inoltre, di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale (d.lgs. 36/2023, art. 93, comma 7 e art. 2 dell'allegato I.2; d.lgs. 165/2001, art. 35-bis).

II) In fase di affidamento, con riferimento agli operatori economici partecipanti alla gara, la dichiarazione ha la finalità di verificare la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi rispetto alle aree di seguito specificate:

- Attività professionali e attività lavorativa pregressa del dichiarante (impieghi a tempo indeterminato o determinato retribuito o meno, partecipazione a organi collegiali, accordi di collaborazione scientifica)

- Interessi finanziari del dichiarante (partecipazioni in società di persone e/o di capitali, pubbliche o private)

- Rapporti e relazioni personali (contenzioso giurisdizionale pendente o concluso)

- sussistenza delle relazioni descritte ai punti precedenti da parte del coniuge, i parenti, gli affini entro il secondo grado e il convivente del dichiarante.

- Il Presidente di gara dichiara inoltre:

- di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale (d.lgs. 36/2023, art. 93, comma 7; d.lgs. 165/2001, art. 35-bis);

- i commissari di gara dichiarano, inoltre:
- di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale (d.lgs. 36/2023, art. 93, comma 5; d.lgs. 165/2001, art. 35-bis);
- di non essere stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione (d.lgs. 36/2023, art. 93, comma 5).

Nel caso in cui emergano successivamente, nel corso delle varie fasi dell'affidamento, ipotesi di conflitto di interessi non dichiarate, i soggetti che hanno reso la dichiarazione sono tenuti a integrare quest'ultima (tale impegno è sottoscritto nell'ambito delle dichiarazioni rese).

Acquisizione delle dichiarazioni

Le dichiarazioni effettuate, sia la prima che quella rilasciata in fase di affidamento, secondo la tempistica sopra indicata, sono acquisite dal DRC.

Lo stesso DRC ha l'obbligo della loro conservazione (si veda di seguito).

Il DRC renderà tale dichiarazione al Direttore della Direzione.

Il Direttore della Direzione, ove coinvolto, renderà tale dichiarazione al Direttore Generale.

Le dichiarazioni sono trasmesse tramite il sistema APACI, al fine della loro tracciabilità; in ogni caso, le stesse devono essere protocollate.

Provvedimento di presa d'atto delle dichiarazioni

A) Nel decreto di indizione della gara, all'esito del controllo formale effettuato come indicato di seguito:

=> si prenderà atto dell'acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 36/2023,

=> attestando che dal controllo formale delle stesse dichiarazioni non emergono conflitti di interesse.

B) Nel decreto di aggiudicazione della gara o nell'atto di nomina del soggetto tenuto alla dichiarazione, all'esito del controllo formale effettuato come sotto indicato:

=> si prenderà atto dell'acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 36/2023,

=> attestando che dal controllo formale delle stesse dichiarazioni non emergono conflitti di interesse.

Tipologie di controllo

Controllo formale

Le dichiarazioni sostitutive rese, in entrambe le fasi, sono soggette a controllo formale nella misura del 100%.

Tale controllo ha l'obiettivo di:

- verificare l'avvenuto rilascio delle dichiarazioni da parte del personale indicato;
- verificare la correttezza formale delle dichiarazioni – accertandosi che le dichiarazioni siano state rese (e sottoscritte) da parte del soggetto in capo a cui ricade effettivamente l'onere della dichiarazione;
- verificare la conformità delle dichiarazioni alla normativa vigente – assicurandosi che le stesse dichiarazioni siano state rese nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) e in

coerenza con quanto richiesto dalla normativa vigente, avuto riguardo sia al contenuto specifico che alle tempistiche di presentazione;

▪ provvedere (eventualmente) alla modifica delle nomine - in presenza di situazioni di inconferibilità o incompatibilità dichiarate o comunque di un rischio di conflitto di interessi.

=> Il controllo formale viene effettuato dal DRC al momento della acquisizione delle dichiarazioni.

Controllo sostanziale

Le dichiarazioni sono sottoposte a un controllo a campione annuale sulla veridicità dei loro contenuti, nella misura non inferiore al 10% sul totale delle dichiarazioni rese sia nella prima che nella seconda fase, nel corso dell'anno di riferimento, salve specifiche diverse indicazioni ministeriali. Il controllo ha ad oggetto sia le dichiarazioni rilasciate in sede di indizione della gara, che in sede di aggiudicazione, salvi i casi in cui sorga il sospetto (si vedano i criteri dettati dalla delibera di Giunta regionale n. 1058/2001 "Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445") della non veridicità delle informazioni riportate, nei quali sarà effettuato un controllo puntuale della stesse.

=> Ciascun DRC, annualmente, estrae il campione tra le dichiarazioni sostitutive ricevute nell'ambito delle procedure di gara di competenza, mediante sorteggio.

Il controllo è effettuato dal DRC; il controllo sulle dichiarazioni dello stesso è effettuato dal Direttore o dal Direttore Generale (se il DRC è un Direttore).

Delle operazioni viene redatto verbale, sottoscritto dal DRC e da almeno un collaboratore che ha partecipato all'estrazione.

=> Il controllo ha ad oggetto la sussistenza di interessi economici, finanziari o altri interessi personali del dichiarante nella procedura di gara in cui interviene, sulla base dei contenuti delle dichiarazioni come esplicitati in precedenza.

=> Il controllo avviene in contraddittorio con l'interessato, a cui viene data notizia dell'avvio della procedure e degli esiti.

=> Le banche dati che, allo stato attuale, possono essere consultate sono le seguenti:

- CCIAA (Parix WEB o Telemaco),
- INI PEC,
- banca dati del Dipartimento della funzione pubblica "Anagrafe delle prestazioni",
- verifiche su "Amministrazione Trasparente".

E in particolare:

• in merito alle attività lavorative e professionali pregresse del dichiarante, la verifica può essere condotta tramite:

- INIPEC, per la verifica dello svolgimento di attività lavorative e professionali riconducibili all'operatore economico potenziale o al titolare effettivo dell'operatore destinatario della proposta di aggiudicazione,

- "Amministrazione Trasparente", consultazione dei dati pubblicati nella sottosezione "Personale/Incarichi extraimpiego conferiti e autorizzati ai dipendenti della Giunta regionale", per la verifica in particolare di:

-- assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, riconducibili all'operatore economico potenziale o al titolare effettivo dell'operatore destinatario della proposta di aggiudicazione, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti,

- (se presente) "Amministrazione Trasparente", consultazione dei dati pubblicati nella sottosezione "Consulenti e collaboratori/titolari di incarichi di collaborazione o

consulenza”, del sito istituzionale dell’operatore economico destinatario della proposta di aggiudicazione, per la verifica in particolare di:

-- incarichi di consulenza/collaborazione conferiti al dichiarante dall’operatore economico,

- “Anagrafe delle prestazioni” del Dipartimento della Funzione Pubblica per la verifica in particolare di:

-- incarichi di consulenza/collaborazione conferiti al dichiarante dall’operatore economico,

• in merito agli interessi finanziari, riconducibili a potenziali operatori economici o al titolare effettivo dell’operatore destinatario della proposta di aggiudicazione, la verifica può essere condotta tramite:

- Telemaco o Parix web per la partecipazione, con o senza incarico di amministrazione, a società di persone e/o di capitali, pubbliche o private.

• La verifica di eventuali condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale (solo per RUP, commissari di gara e Presidente di gara) avviene mediante:

- l’acquisizione del certificato del casellario giudiziale, da richiedersi presso qualsiasi Procura della Repubblica e

- l’acquisizione del certificato dei carichi pendenti, da richiedersi almeno presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale del luogo di residenza e dell’ultimo luogo di lavoro del dichiarante.

• La verifica dei legami di coniugio, convivenza e parentela (parenti e affini entro il secondo grado) viene svolta tramite certificazione anagrafica (certificato storico di famiglia e certificato/estratto di matrimonio) richiesta al Comune.

Tale ultima indicazione potrà essere oggetto di revisione sulla base della futura accessibilità a ulteriori banche dati.

Le banche date sopra descritte potranno essere utilizzate anche per le verifiche sugli interessi dei parenti, affini, del coniuge e del convivente del dichiarante.

Le indicazioni sopra illustrate potranno essere oggetto di revisione sulla base della futura accessibilità a ulteriori banche dati.

La conservazione delle dichiarazioni e il trattamento dei dati personali

La documentazione riguardante i controlli e le verifiche svolte deve essere archiviata e conservata dal DRC, tracciando l’attività nel registro del trattamento dei dati personali.

In calce alle dichiarazioni è presente l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”.

Le conseguenze in caso di sussistenza di conflitto di interessi

Il sistema delle dichiarazioni sostitutive, così come progettato, con obbligo di aggiornamento ogni qualvolta insorgano situazioni nuove, agevola l’emersione di situazioni di conflitto di interesse e consente all’Amministrazione di assumere tutte le più opportune misure in proposito, quale la sostituzione del soggetto coinvolto o l’avocazione, sia in fase di prima dichiarazione, anteriormente al momento in cui si conosce l’identità degli operatori economici partecipanti alla gara, che in fase di

aggiudicazione. Tale misura riduce la possibilità che si verifichino le conseguenze estreme previste all'art. 95 del d.lgs. 36/2023.

La norma citata dispone, infatti, che quando a seguito della partecipazione di un operatore economico, emerge una situazione di conflitto di interessi in capo ad un soggetto incaricato di compiti funzionali nella procedura di gara e tale conflitto non è diversamente risolvibile, l'operatore economico ne sopporta le conseguenze e viene escluso dalla gara.

"L'esclusione del concorrente dalla gara è disposta, come extrema ratio, quando non è oggettivamente possibile per la Stazione appaltante ricorrere a formule organizzative idonee a sterilizzare la situazione di conflitto di interessi (sostituzione del dipendente, avocazione dell'attività al responsabile del servizio o altra soluzione organizzativa che determini l'astensione del soggetto dall'esercizio dei suoi compiti istituzionali in seno alla procedura), ferma restando la possibilità di dimostrare da parte dell'operatore economico che il conflitto di interessi potenziale non ha influito sull'esito della gara." (MEF, Ragioneria Generale dello Stato, marzo 2024 "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni titolari di Misura e dei Soggetti attuatori Appendice tematica. La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241").

Titolari effettivi

Quanto alle procedure di gara finanziate da fondi PNRR, in attuazione della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 agosto 2022, n. 30 sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR e delle allegate linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori vers. 1.0 (agosto 2022), il Soggetto Attuatore prima della pubblicazione dell'avviso/bando di gara deve accertarsi che il bando di gara per l'aggiudicazione degli appalti, preveda esplicitamente l'obbligo del rilascio di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi a carico dei partecipanti e dei titolari effettivi.

Sono pertanto acquisite le dichiarazioni di identificazione del titolare effettivo e le relative dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi dello stesso.

Dal 2025 il RPCT effettuerà una verifica campionaria annuale, secondo criteri di rotazione casuale, circa l'acquisizione delle dichiarazioni di identificazione del titolare effettivo e l'assenza di conflitto di interesse, rilasciate da quest'ultimo.

G) La disciplina del conflitto di interessi nelle procedure connesse ai fondi UE

A seguito di una ricognizione effettuata, che ha interessato i settori regionali coinvolti nella gestione dei fondi europei, finalizzata anche all'eventuale adozione di procedure comuni per la gestione del conflitto di interessi nell'ambito dei suddetti fondi e a fornire indicazioni operative a tal fine, sono stati individuati in maniera puntuale i processi che implicano la gestione del conflitto di interessi e le relative forme di controllo.

I fondi europei gestiti da Regione Toscana sono i seguenti

- FESR
- FEASR
- FSE+
- Interreg Italia-Francia
- FEAMPA

Alle strutture interessate dalla rilevazione è stato chiesto di indicare, in relazione al fondo di riferimento, i seguenti elementi:

- disciplina normativa di riferimento (europea, nazionale e regionale)
- fattispecie di potenziale conflitto di interessi previste dalla normativa richiamata
- tipologia di controllo effettuato
- procedura di acquisizione delle dichiarazioni sostitutive
- soggetti che sono tenuti a rilasciarle
- fac-simile dichiarazioni (o indicazione del loro contenuto)
- modalità di controllo (procedure, soggetti e tempi)
- banche dati consultate al fine del controllo
- se vi sono altre modalità di controllo
- azioni da svolgere in presenza di conflitto di interessi
- modalità di conservazione delle dichiarazioni

Gli esiti della ricognizione sono stati trasmessi al settore Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Dalla rilevazione sono emersi elementi comuni, riportati di seguito.

Le procedure prevedono la richiesta di dichiarazioni sostitutive ex DPR 445/2000; a seconda della fattispecie di potenziale conflitto di interesse, l'ufficio competente alla richiesta della dichiarazione è un ufficio regionale, oppure un Organismo Intermedio a cui è stata affidata la gestione della procedura.

Sono tenuti a rilasciare la dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi i componenti di nuclei valutativi e, in alcuni casi, qualora sia previsto dal Si.ge.co., i dipendenti coinvolti nell'attuazione dei programmi regionali e i partecipanti a gruppi di lavoro che svolgono attività istruttoria, di ammissione e di controllo.

Si rileva che tutte le dichiarazioni sostitutive sono acquisite in fase di costituzione della commissione, e comunque prima dell'inizio dei lavori della stessa.

I controlli, aventi ad oggetto le dichiarazioni sostitutive ex DPR 445/2000, sono di tipo campionario.

In linea generale, fatte salve le specificità dei diversi fondi, si riscontra la presenza in ogni settore di un presidio strutturato su tale processo: in alcuni casi il dettaglio del processo è descritto nel Si.ge.co. di riferimento, in altri casi, invece, sono stati adottati manuali di procedura e blocchi informatici.

Nel caso in cui si verificano casi di conflitto di interessi sono previsti meccanismi di sospensione ed esclusione del soggetto interessato, con conseguente sostituzione o avocazione del superiore gerarchico, facendo salve le responsabilità penali e le relative segnalazioni alle Autorità giudiziarie.

Le misure di prevenzione previste in materia di contratti pubblici: il ruolo del Settore competente

Con riferimento all'attività contrattuale negli appalti pubblici, la Regione Toscana, al fine di orientare gli uffici regionali verso una corretta interpretazione della normativa e di favorire comportamenti uniformi da parte degli stessi, ha al proprio interno una struttura di staff (il Settore "Contratti") presso la Direzione Generale della Giunta, alla quale è attribuito il compito di supportare ed assistere gli uffici per lo svolgimento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.

In particolare, il Settore "Contratti" svolge un'attività di elaborazione normativa e regolamentare regionale, di elaborazione di disposizioni attuative della normativa nazionale e regionale e di redazione di modulistica per l'effettuazione delle procedure di affidamento per lavori, servizi e forniture in coerenza con i provvedimenti di soft law attuativi della normativa di settore (in precedenza d.lgs n. 50/2016 e dal primo luglio 2023 d.lgs. 36/2023), comprese le indicazioni fornite dall'ANAC anche tramite specifiche linee Guida; fornisce altresì indirizzi, consulenza ed assistenza ad uffici, enti, aziende ed agenzie regionali al fine di favorire comportamenti similari in materia di contrattualistica pubblica.

L'attività investe le fasi che vanno dalla programmazione degli acquisti di beni e servizi e lavori pubblici, allo svolgimento delle procedure di scelta del contraente (dalla redazione della documentazione di gara fino all'avvio/indizione della procedura, alle attività successive fino alla stipula del contratto), all'esecuzione dei contratti fino alla conclusione degli stessi.

Tale attività, orientata a favorire comportamenti uniformi da parte degli uffici regionali nonché una corretta interpretazione della normativa di riferimento, fa in modo che l'Amministrazione regionale metta in atto misure volte a prevenire eventuali effetti distorsivi, eseguire correttamente le attività nelle varie fasi, prevenire rischi di sviamento dell'attività amministrativa.

La struttura competente in materia opera anche attraverso la redazione di proposte di delibere di Giunta o altri documenti con cui vengono fornite agli uffici regionali indicazioni per lo svolgimento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. A questo proposito si segnala che nel corso del 2023, in seguito all'entrata in vigore del d.lgs. 36/2023, il Settore "Contratti" ha prodotto, dopo confronto con le direzioni, la proposta di delibera di Giunta regionale approvata con atto n. 1258 del 30 ottobre 2023 (Prime indicazioni agli uffici regionali per l'effettuazione delle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi a seguito del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 Codice dei Contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).

In ragione delle importanti novità apportate dal d.lgs. 36/2023, con legge regionale n. 15 del 30 aprile 2024 sono state approvate disposizioni organizzative per le procedure di gara, modificando la precedente l.r. 38/2007.

E' stata da ultimo approvata la delibera di Giunta n. 1217 del 28/10/2024 (Disposizioni attuative della L.R. 30.04.2024 n. 15 e disposizioni organizzative, per gli uffici regionali, per l'effettuazione delle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi a seguito del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 Codice dei Contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).

In particolare, tale delibera prevede che vengano predisposti dei vademecum operativi per supportare gli uffici.

Sono stati, quindi, pubblicati sul canale intranet sei vademecum aventi ad oggetto:

Vademecum 1 - Indicazioni procedure di affidamento sopra e sotto soglia comunitaria

Vademecum 2 - Procedura Aperta - Qualità/prezzo

Vademecum 3 - Procedura Aperta - Minor prezzo

Vademecum 4 - Procedura Negoziata senza bando - Qualità/prezzo

Vademecum 5 - Procedura Negoziata senza bando - Minor prezzo

Vademecum 6 - Modalità operative per la gestione e la verbalizzazione delle sedute di gara

Sono in corso di definizione ulteriori due vademecum aventi ad oggetto:

- applicazione, nelle procedure negoziate senza bando per lavori pubblici di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023, dei criteri di scelta degli operatori economici individuati dalla D.G.R.T. n. 1217 del 28.10.2024;

- indicazioni in materia di accesso agli atti delle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

In coerenza con quanto sopra, nel corso del 2025, sarà elaborato un vademecum sul conflitto di interesse in materia di contratti pubblici, che partendo dai principi e dai contenuti tratteggiati nel presente paragrafo, costituisca uno strumento di immediata utilità per gli uffici.

Tale vademecum conterrà, tra l'altro, le dichiarazioni che dovranno essere effettuate, distinte sia per tipologia di procedura di affidamento che per fase della stessa, e i soggetti che le dovranno rendere, unitamente ai fac simile delle medesime dichiarazioni.

Si evidenziano, infine, ulteriori atti predisposti dal Settore competente di ausilio agli uffici della Giunta regionale nell'ambito degli affidamenti alle società in house:

1. - Circolare del Direttore Generale Prot. n. 0570958 del 31.10.2024 recante "Affidamenti agli organismi in house nel nuovo Codice dei contratti pubblici /D.Lgs. n. 36/2023) - Acquisizione del CIG," che contiene indicazioni in merito agli adempimenti informativi verso la Banca Dati dei Contratti Pubblici (BDNCP) di ANAC e all'acquisizione del CIG, con riferimento agli affidamenti agli Organismi in house;

1.1 - Circolare del Direttore Generale Prot. n. 0621895 del 28.11.2024 recante "Integrazione della Circolare Prot. 570958 del 31/10/2024 - Affidamenti agli organismi in house nel nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) – acquisizione del CIG", che ha chiarito alcune criticità pervenute da parte di vari Settori regionali;

2. - Modulistica relativa ad un affidamento in house alla Società Sviluppo Toscana S.p.a:
2.1 - Lettera di richiesta, comprensiva al Paragrafo 6 del contenuto prestazionale dell'affidamento.

In questo documento sono previste alcune opzioni, nella logica di avere un documento flessibile per le varie fattispecie: sono previste le opzioni di a) un affidamento con durata corrispondente a quella di una "Scheda di attività annuale" e b) quella di un affidamento che preveda una durata corrispondente a quella di una "Scheda di attività triennale", con un importo massimo contrattuale, un importo minimo garantito, con la riserva di effettuare la copertura delle annualità successive alla prima, corrispondendo gli importi delle attività indicate nel Dettaglio Economico sulla base dell'effettivo svolgimento delle stesse nel corso della durata dell'affidamento;

2.2 - Modello di Dettaglio Economico 1 (Nel caso di affidamento riconducibile ad una "scheda attività annuale");

2.3 - Modello di Dettaglio Economico 2 (Nel caso di affidamento riconducibile ad una "scheda attività triennale", con importo massimo contrattuale e importo minimo garantito);

2.4 - Modello "Corrispettivo attività" (con le due opzioni);

2.5 - Modello "Lettera di stipula";

3. - Modulistica relativa ad un affidamento in house al Consorzio METIS:

3.1 - Lettera di richiesta, comprensiva al Paragrafo 6 del contenuto prestazionale dell'affidamento;

3.2 - Modello di Dettaglio Economico;

3.3 - Modello "Lettera di stipula".

Patti di integrità

Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'articolo 1, comma 17, della l. 190/2012, di regola, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

I protocolli di legalità o patti di integrità sono strumenti negoziali che integrano il contratto originario tra amministrazione e operatore economico con la finalità di prevedere una serie di misure volte al contrasto di attività illecite e, in forza di tale

azione, ad assicurare il pieno rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa (ex art. 97 Cost.) e dei principi di concorrenza e trasparenza che presidiano la disciplina dei contratti pubblici.

Nel PTPCT 2019 sono state identificate le tipologie di patti di integrità.

Formazione

Il Piano delle attività formative (PAF) illustra le iniziative formative previste nell'arco di un triennio ai fini della continuità dell'aggiornamento professionale dei dipendenti della Regione Toscana e in ottemperanza agli obblighi contrattuali in materia di formazione.

La definizione dei fabbisogni formativi è realizzata, in coerenza con il contesto di riferimento, attraverso l'analisi della documentazione strategica-programmatica regionale, delle disposizioni normative vigenti e la rilevazione delle singole esigenze formative espresse dalle direzioni.

- La formazione nel 2024

Nel corso del 2024, ad opera del Settore "Organizzazione e sviluppo delle risorse umane", è stata erogata formazione di carattere generale con particolare riferimento agli strumenti di programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, rivolta ai neoassunti. La finalità perseguita è stata quella di fornire i principali riferimenti del contesto normativo e illustrare le dinamiche di formazione del Piano.

Dal 2024, al fine di una maggiore interazione con i discenti rispetto alle tematiche della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il corso in materia rivolto ai neoassunti è stato erogato mediante il diretto coinvolgimento dell'ufficio a supporto del RPCT.

Sono stati erogati, altresì i seguenti corsi nelle materie attinenti alla prevenzione della corruzione:

- al personale dell'ufficio a supporto del RPCT, ai referenti anticorruzione, ai direttori e ai dirigenti, oltre a alcuni dipendenti indicati dalle strutture interessate, è stato erogato il corso "La normativa antiriciclaggio. Principi e applicazioni nella Pubblica Amministrazione";

- al personale dell'ufficio a supporto del RPCT, ai referenti anticorruzione, oltre ai dipendenti indicati dalle strutture interessate, è stato erogato un corso sulla disciplina e la gestione del conflitto di interessi;

- è proseguita la formazione sulla nuova disciplina della tutela di chi segnala illeciti alla pubblica amministrazione (c.d. "whistleblowing"), sui canali di segnalazione istituiti e sugli aspetti connessi alla protezione dei dati, al fine dell'aggiornamento dei dipendenti sulla nuova disciplina contenuta nel d.lgs. 24/2023 e nella delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 e dell'acquisizione di competenze circa le modalità operative per effettuare una segnalazione di illecito. Sulla intranet interna sono stati pubblicati video in materia dedicati a tutto il personale della Giunta regionale.

È stata altresì erogata la formazione di carattere generale sulla disciplina del diritto di accesso (corso base e corso avanzato), e sulla disciplina della trasparenza, protezione dei dati e standardizzazione degli atti.

- La formazione nel 2025

Per il 2025 sono programmati in particolare :

- laboratorio sulla valutazione del rischio corruttivo alla luce delle disposizioni del PNA 2019, del PNA 2022-2024 e del PNA aggiornamento 2023, dedicato al Settore a supporto del RPCT e ai referenti anticorruzione di direzione;

- corso sulla prevenzione della corruzione nell'ambito dei contratti pubblici, con focus sulle misure di prevenzione, dedicato al Settore a supporto del RPCT, al Settore Contratti

e ai referenti anticorruzione di direzione;

- corso di formazione e aggiornamento in materia di etica pubblica e comportamento etico in attuazione delle disposizioni del decreto legge n. 36/2022, dedicato ai dirigenti e al comparto;
- corso laboratorio sulla disciplina normativa in materia di antiriciclaggio, dedicato ai dirigenti e ai soggetti indicati dai vari settori;
- corso in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, dedicato al personale di nuova assunzione;
- corso su trasparenza, protezione dei dati e standardizzazione degli atti;
- corso sulla disciplina del "whistleblowing", dedicato a dirigenti e direttori;
- corso su conflitto di interessi con focus sull'attività di controllo, dedicato al Settore a supporto del RPCT, ai referenti anticorruzione di direzione e ai dipendenti individuati dalle direzioni;
- corso sul diritto di accesso;
- corso in materia di trasparenza: tra obblighi di pubblicità e tutela della riservatezza dei dati personali, con focus sulle responsabilità in materia, dedicato ai dirigenti, ai referenti anticorruzione e ai dipendenti individuati dalle direzioni;
- corso in materia di intelligenza artificiale nella PA: prime applicazioni in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, riservato al Settore a supporto del RPCT;
- corso in materia di affidamenti diretti e ruolo del RUP nel nuovo codice dei contratti, con focus anche sulla disciplina interna della Regione Toscana, dedicato a funzionari EQ che possono svolgere ruolo di RUP;
- corso in materia di finanziamenti PNRR- misure di prevenzione del rischio frode e dei rischi corruttivi, dedicato a funzionari dei settori competenti nelle procedure connesse ai fondi PNRR.

Rotazione ordinaria e straordinaria

A) Rotazione ordinaria

La misura della rotazione del personale ha costituito fin dalle prime fasi di applicazione della normativa uno degli aspetti che necessitano di indirizzi circostanziati, dovendosi armonizzare con l'esigenza di garantire continuità ed efficacia all'azione amministrativa anche attraverso il consolidamento delle professionalità presenti all'interno degli uffici. Il ricorso a tale rotazione deve essere considerato in una logica di necessaria complementarietà con le altre misure di prevenzione della corruzione.

Giova ricordare in proposito che, in linea con quanto previsto dal PNA 2019, le misure anticorruptive programmate nel presente Piano e nei precedenti tendono a garantire lo svolgimento di un lavoro condiviso tra il dirigente e il personale assegnato, "evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la *trasparenza interna* delle attività".

La rotazione è prevista dalla disciplina regionale dell'ordinamento del personale che, all'articolo 7, comma 1, lett. g) della l.r. 1/2009, tra le competenze del Direttore individua la nomina e la revoca dei responsabili dei settori e l'assegnazione dei relativi incarichi, "tenendo anche conto del principio cautelare della rotazione nell'affidamento di incarichi riferiti alle aree di rischio, come individuate nella programmazione triennale per la prevenzione della corruzione adottata ai sensi della normativa vigente, fermo restando la salvaguardia dell'esigenza della continuità dell'azione amministrativa alla luce della specificità professionale e dell'eventuale infungibilità della posizione rivestita".

Sulla base dei principi della rotazione ordinaria, in particolare del personale dirigenziale, nell'anno 2024, anche a seguito della conclusione delle procedure concorsuali per l'assunzione di nuovi dirigenti, si sono realizzati avvicendamenti/rotazioni reali in tutta

la struttura organizzativa che hanno comportato nei fatti un avvicendamento nei ruoli di responsabilità delle strutture.

B) Rotazione straordinaria

L'istituto, da attuarsi nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, è disciplinato dall'articolo 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165/2001 e dalla delibera ANAC 215/2019 in cui l'Autorità fornisce chiarimenti sull'applicazione dell'istituto. L'articolo 16, comma 1, lett. l-quater) del d.lgs. 165/2001, ha dato, infatti, adito a problemi interpretativi, ricorrendo a terminologia atecnica o generica per individuare i presupposti ("condotte di natura corruttiva") e i tempi ("avvio di procedimenti penali") in cui l'amministrazione deve disporre la misura preventiva.

Si riportano di seguito i passaggi principali della delibera 215/2019 al fine di confermare le indicazioni date in occasione del PIAO 2024 alle strutture della Giunta regionale circa l'attuazione della rotazione straordinaria.

- I reati presupposto

"L'Autorità ritiene, rivedendo la posizione precedentemente assunta (PNA 2016 e Aggiornamento 2018 al PNA), che l'elencazione dei reati (delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale), di cui all'art. 7 della legge n. 69 del 2015, per "fatti di corruzione" possa essere adottata anche ai fini della individuazione delle "condotte di natura corruttiva" che impongono la misura della rotazione straordinaria ai sensi dell'art.16, co. 1, lettera l-quater, del d.lgs.165 del 2001.

Per i reati previsti dai richiamati articoli del codice penale è da ritenersi obbligatoria l'adozione di un provvedimento motivato con il quale viene valutata la condotta "corruttiva" del dipendente ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria.

L'adozione del provvedimento di cui sopra, invece, è solo facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati per gli altri reati contro la pubblica amministrazione (di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, rilevanti ai fini delle inconfirmità ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 235 del 2012). Sono, comunque, fatte salve le ipotesi di applicazione delle misure disciplinari previste dai CCNL."

- I procedimenti disciplinari

"L'ipotesi di applicazione della rotazione straordinaria anche nel caso di procedimenti disciplinari è espressamente prevista dalla lettera l-quater dell'art. 16, co. 1 [del d.lgs. 165/2001], sempre che si tratti di "condotte di natura corruttiva". Anche in questo caso la norma non specifica quali comportamenti, perseguiti non in sede penale, ma disciplinare, comportino l'applicazione della misura. In presenza di questa lacuna e considerata la delicatezza della materia, che ha consigliato un forte restrizione dei reati penali presupposto, si deve ritenere che il procedimento disciplinare rilevante sia quello avviato dall'amministrazione per comportamenti che possono integrare fattispecie di natura corruttiva considerate nei reati come sopra indicati. Nelle more dell'accertamento in sede disciplinare, tali fatti rilevano per la loro attitudine a compromettere l'immagine di imparzialità dell'amministrazione e giustificano il trasferimento, naturalmente anch'esso temporaneo, ad altro ufficio.

La misura resta di natura preventiva e non sanzionatoria (diversamente dalla sanzione disciplinare in sé). "

- Tempistica

ANAC individua il momento in cui applicare la rotazione straordinaria nella iscrizione nel registro delle notizie di reato ex art. 355 c.p.p.. Ciò in considerazione del fatto che l'art.

16, comma 1, lett. l-quater) del d.lgs. 165/2001 menziona l'avvio del procedimento penale: benché l'"avvio del procedimento" non coincida con alcuna fase del rito penale, il "procedimento" comprende anche la fase delle indagini preliminari.

E' pertanto nella suddetta fase che l'amministrazione adotta un provvedimento immediato. L'amministrazione può venire a conoscenza del fatto in qualsiasi modo, anche a mezzo stampa o mediante comunicazione del dipendente destinatario di una informazione di garanzia.

La rotazione copre la fase che va dall'avvio del procedimento, nel senso suddetto, all'eventuale decreto di rinvio a giudizio.

- Modalità di attuazione

"La ricorrenza di detti presupposti (...) [impone] in via obbligatoria l'adozione soltanto di un provvedimento motivato con il quale l'amministrazione dispone sull'applicazione dell'istituto, con riferimento a 'condotte di natura corruttiva'. Si ribadisce che l'elemento di particolare rilevanza da considerare ai fini dell'applicazione della norma è quello della motivazione adeguata del provvedimento con cui viene valutata la condotta del dipendente ed eventualmente disposto lo spostamento. "

"Il provvedimento potrebbe anche non disporre la rotazione, ma l'ordinamento raggiunge lo scopo di indurre l'amministrazione ad una valutazione trasparente, collegata all'esigenza di tutelare la propria immagine di imparzialità."

La rotazione può consistere in un trasferimento di sede o nell'attribuzione di un diverso incarico.

Nel caso di personale appartenente al ruolo dirigenziale la rotazione, comportando il trasferimento a diverso ufficio, consiste nell'anticipata revoca dell'incarico dirigenziale, con assegnazione ad altro incarico ovvero, in caso di impossibilità, con assegnazione a funzioni "ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specificamente previsti dall'ordinamento".

Quanto agli incarichi amministrativi di vertice, gli stessi sono conferiti sulla base di un rapporto fiduciario e, di norma, possono essere revocati nell'ipotesi di interruzione di quest'ultimo. In tal caso l'amministrazione, in luogo della rotazione straordinaria, valuterà il persistere o meno del rapporto fiduciario alla luce dei fatti accaduti.

Anche in questi casi, l'amministrazione è tenuta (nei limiti della normativa) ad adottare un provvedimento, che può essere anche di conferma dell'incarico. L'organo di vertice che ha conferito l'incarico può confermare la sua fiducia, in attesa della conclusione del procedimento penale oppure stabilire che il rapporto di fiducia sia venuto meno, in relazione ai fatti di natura corruttiva per i quali il procedimento è stato avviato. Ciò tenuto conto del notevole impatto che il procedimento penale, sia pure nella sua fase iniziale, può avere sull'immagine dell'amministrazione e sullo stesso organo politico nominante.

Nel caso in cui venga meno la fiducia, la rotazione determina la revoca dell'incarico.

Tale revoca, a sua volta, comporta due ordini di conseguenze: per i dirigenti apicali che siano dipendenti dell'amministrazione, la possibilità di assegnazione di un incarico o di un ufficio adeguato al mantenimento del trattamento economico spettante in quanto dipendente dell'amministrazione, ovvero, in caso di impossibilità di una tale soluzione, il collocamento in aspettativa o la messa in disponibilità, invece, per i dirigenti apicali che non siano dipendenti dell'amministrazione, la revoca dell'incarico e la risoluzione del sottostante contratto di lavoro a tempo determinato.

- Rotazione straordinaria come misura generale di prevenzione dei fenomeni corruttivi presso gli uffici della Giunta regionale

Il Direttore della struttura o altro organo che ha conferito l'incarico, avuta conoscenza dell'avvio dei procedimenti penali per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-

bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale adotta un conseguente provvedimento con il quale viene valutata la condotta "corruttiva" del dipendente o di altro soggetto incaricato ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria o un provvedimento alternativo nei termini sopra descritti, trattati dalla delibera ANAC 215/2019, avendo particolare cura di dare adeguata motivazione alle misure organizzative disposte e ne dà tempestiva comunicazione al RPCT.

Quest'ultimo, infatti, vigila sulla disciplina e sulla sua effettiva attuazione nell'Ente, dando notizia, ove richiesto, all'ANAC.

Stessa procedura è prevista in caso di procedimenti disciplinari avviati dall'amministrazione per comportamenti che possono integrare fattispecie di natura corruttiva considerate nei reati come sopra indicati.

L'adozione del provvedimento di cui sopra, invece, è solo facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati per gli altri reati contro la p.a. (di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, rilevanti ai fini delle inconferibilità ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 235 del 2012).

Segnalazioni di illeciti al RPCT e tutela del segnalante (c.d. "whistleblower")

La disciplina del "whistleblowing", ossia della tutela del segnalante di situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo, è stata sostanzialmente innovata dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Tale decreto legislativo ha recepito nell'ordinamento italiano la Direttiva UE n. 1937/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

La norma citata dispone che i soggetti pubblici attivino canali di segnalazione interna, gestiti dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), e definiscano il proprio modello di ricezione e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti dei dati personali effettuati.

Il d.lgs. 24/2023 disciplina, altresì, le procedure di segnalazione esterna, di competenza dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), rinviando a linee guida, approvate da tale Autorità, la disciplina della presentazione e della gestione di tale tipologia di segnalazioni.

In attuazione della normativa di riferimento e dei principi contenuti nella prima stesura delle suddette linee guida di ANAC, ancora in consultazione nel luglio 2023, con delibera di Giunta regionale n. 769 del 10 luglio 2023, è stato disposto, quindi, di affidare al RPCT della Giunta la responsabilità della gestione del canale interno adibito alla ricezione ed analisi delle segnalazioni "whistleblowing", costituito da una piattaforma crittografata.

In epoca immediatamente successiva, con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, ANAC ha approvato, le citate linee guida, dedicate, come detto, alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne di competenza della stessa Autorità, in cui si forniscono anche indicazioni e principi di cui le Amministrazioni Pubbliche possono tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni, in merito ai quali ANAC si è riservata di adottare successivi atti di indirizzo.

Sono in corso di consultazione, quindi, le linee guida dell'Autorità recanti indirizzi alle Amministrazioni circa la gestione delle segnalazioni interne.

Nell'intento di conformarsi alla nuova normativa, in sostituzione degli strumenti adottati

in precedenza, gli uffici della Giunta regionale si sono dotati di un apposito canale – piattaforma informatica crittografata - attraverso cui segnalare possibili atti illeciti, in grado di fornire una protezione completa dell'identità del segnalante.

E' stata creata una pagina dedicata consultabile all'indirizzo

<https://www.regione.toscana.it/-/tutela-del-dipendente-che-segnala-illeciti-whistleblower-la-disciplina-dal-15-luglio-2023>

dalla quale si accede anche alle informazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni: tali informazioni sono state altresì apposte in tutte le sedi di lavoro come previsto dalla disciplina di legge. Le stesse sono accessibili, infine, tramite il canale intranet riservato ai dipendenti della Giunta regionale.

Nella sezione di "Amministrazione Trasparente" e nel canale intranet di recente è stata data particolare evidenza alla detta pagina dedicata all'istituto, al fine di renderla maggiormente visibile, così da facilitarne la consultazione.

E' stata erogata specifica formazione in materia e sono state programmate nuove edizioni di aggiornamento.

E' in corso di approvazione l'atto organizzativo dedicato all'istituto, al fine di definire in dettaglio, anche alla luce delle prime attività svolte, l'iter operativo interno, nell'obiettivo di stabilire in modo chiaro e trasparente l'attività che il RPCT e gli altri uffici coinvolti sono chiamati a svolgere per assicurare la completa trattazione della segnalazione, garantendo al contempo la riservatezza del segnalante e del segnalato. L'atto è stato proposto in CD ed è stata trasmessa specifica informativa alle organizzazioni sindacali.

Obblighi antiriciclaggio

In attuazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), al fine di far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le pubbliche amministrazioni comunicano all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (di seguito U.I.F.), istituita presso la Banca d'Italia, dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.

La segnalazione delle suddette operazioni sospette è di competenza degli uffici preposti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo nei seguenti ambiti:

- a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Le pubbliche amministrazioni sono, quindi, chiamate a fornire un contributo attivo al sistema. La riforma dell'articolo 10 citato, ad opera del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, infatti, ha escluso le amministrazioni dal novero dei soggetti obbligati, ma ha previsto comunque un diverso contributo a carico delle stesse, mediante la "comunicazione" di operazioni sospette, in luogo della "segnalazione", prevista per gli altri soggetti contemplati dalla normativa. Si tratta, in sostanza, di una disciplina "ad hoc".

Come è stato chiarito dalla dottrina, non è richiesto che le P.A. svolgano attività esplorative volte alla ricerca di operazioni sospette al di fuori del perimetro delle attività proprie di ciascun ufficio pubblico e non sono imposti adempimenti che comportino rallentamenti o interruzioni dell'attività amministrativa.

La norma prevede che la U.I.F., in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di

sicurezza finanziaria, individuare i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.

Sono state adottate, quindi, dalla U.I.F., in data 23 aprile 2018, specifiche "istruzioni sulle comunicazioni, dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni".

Per agevolare e gestire in modo organico tale attività di collaborazione finalizzata all'emersione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la stessa disciplina in materia esige la nomina di un soggetto denominato "Gestore". A quest'ultimo sono attribuiti compiti di valutazione e trasmissione alla U.I.F. delle comunicazioni, tramite apposito Portale della Banca d'Italia, Infostat-U.I.F.

Tale gestore può essere individuato nel RPCT o in altri soggetti già eventualmente provvisti di idonee competenze e risorse organizzative. La scelta deve essere motivata congruamente e nel caso ricada sul RPCT, la stessa trova la propria logica nella continuità fra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio e nell'utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio a fini di contrasto della corruzione (all. 3 del PNA 2022 che richiama il decreto del Ministero dell'interno del 25 settembre 2015 «Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione»).

E' inoltre previsto che le pubbliche amministrazioni definiscano procedure interne per regolare le modalità con cui gli addetti agli uffici garantiscono l'efficace identificazione delle operazioni sospette e trasmettono al "Gestore" le informazioni rilevanti al riguardo. Infine, secondo il comma 5 dello stesso art. 10 del d.lgs. n. 231/2007, le pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti sopra indicati, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale (art. 3, d.lgs. 1° dicembre 2009, n. 178), adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie meritevoli di essere comunicate.

Il contributo che le pubbliche amministrazioni devono prestare in questo settore è caratterizzato altresì dall'obbligo di effettuare una preliminare mappatura e valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposte. Gli Uffici competenti nelle tre diverse tipologie di procedimenti elencati sono, infatti, tenuti ad analizzare i propri processi interni e a definire ed eventualmente implementare i presidi e le misure di controllo e mitigazione del rischio ritenute più opportune (si veda l'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 231/2007, secondo il quale le "Pubbliche amministrazioni adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo. ").

La disciplina di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è stata di recente oggetto di interesse sia dell'ANAC, sia nell'ambito della strategia antifrode nell'utilizzo dei fondi PNRR.

Si legge, infatti, nel PNA 2022 "Nella stessa ottica [di protezione del valore pubblico] si pongono le misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007 (cd. decreto antiriciclaggio). Tali presidi, al pari di quelli anticorruzione, sono da intendersi come strumento di creazione di valore pubblico, essendo volti a fronteggiare il rischio che l'amministrazione entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali. Nell'attuale momento storico, l'apparato antiriciclaggio, come quello anticorruzione, può dare un contributo fondamentale alla prevenzione dei rischi di infiltrazione criminale nell'impiego dei fondi rivenienti dal PNRR, consentendo la tempestiva individuazione di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare ed evitando che le stesse

finiscano per alimentare l'economia illegale.”

Con delibera di Giunta regionale n. 1103 del 14 ottobre 2024 è stato, quindi, definito un modello organizzativo sperimentale, per la durata di un anno, di contrasto al riciclaggio.

Il modello organizzativo prevede la nomina del RPCT quale Gestore delle comunicazioni e sono individuati i Dirigenti delle aree a rischio sopra dette quali “Referenti” antiriciclaggio presso le varie articolazioni organizzative della Giunta regionale, demandando ad essi lo svolgimento di un primo riscontro sulle situazioni sospette rilevate, nonché la trasmissione al Gestore di tutte le informazioni rilevanti.

Le informazioni sono trasmesse al Gestore mediante il sistema di posta con modalità riservata e quest’ultimo procede alla comunicazione mediante l’apposito Portale della Banca d’Italia, Infostat-U.I.F.

Il modello organizzativo, alla scadenza dell’anno di sperimentazione, potrà essere rivisto e implementato, anche alla luce delle esperienze maturate nel corso del tempo previsto.

E’ stata programmata una formazione finalizzata alla conoscenza della disciplina normativa di riferimento, del canale di comunicazione delle operazioni sospette e delle relative modalità di trasmissione, nonché dei contenuti delle istruzioni operative dell’U.I.F. ed un primo ciclo formativo di carattere generale è stato erogato nel corso del 2024.

Le misure specifiche di prevenzione della corruzione

Le misure specifiche sono state elaborate in base alle tipologie individuate dal PNA 2013 e nei Piani successivi di ANAC e sono state definite sulla base della realtà organizzativa delle strutture della Giunta regionale. Sono così articolate:

Tipologia di misura	Misure specifiche
Misure di controllo	Applicazione di un Sistema integrato di Gestione e Controllo (SiGeCo) per le risorse PNRR
	Esecuzione di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atti di notorietà
	Assegnazione di procedimenti “sensibili” a più funzionari
	Duplica valutazione istruttoria funzionario-dirigente
	Audit interni- Controlli campionari
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	Tracciabilità dei momenti di condivisione
	Flussi informativi mirati verso il responsabile per la prevenzione della corruzione
Misure di regolamentazione	Adozione o ricognizione con continuo aggiornamento di atti regolatori e prassi interne a carattere generale conservati in archivi di rete condivisi o sistemi informativi regionali
	Utilizzo schemi standard (redazione provvedimenti/controllo sugli stessi)

	Redazione, diffusione e utilizzo di check list unitaria per affidamenti diretti di contratti sottosoglia comunitaria per forniture, servizi e lavori
Misure di rotazione	Rotazione del personale della struttura nelle ispezioni, controlli e atti di vigilanza Rotazione dei componenti di nuclei di valutazione/commissioni esaminatrici /commissioni di esperti di cui alla l.r. 8 gennaio 2009, n. 1, art.7, comma 1, lett. kbis)
Misure di trasparenza	Sottoscrizione dei verbali delle attività svolte presso l'utenza

Per la loro descrizione, gli strumenti operativi, la tempistica e il responsabile dell'attuazione si rinvia a quanto contenuto nell'allegato 2 al presente PIAO denominato QUADRO DI SINTESI DELLE MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE DI REGIONE TOSCANA disponibile al seguente link:

<https://www.regione.toscana.it/web/guest/-/piano-integrato-di-attivita%20e-organizzazione>.

3.3.7 Programmazione di misure di trasparenza; misure organizzative di attuazione degli istituti dell'accesso civico semplice e generalizzato

Misure di Trasparenza

Premessa

“Una parte del PIAO deve necessariamente riguardare la programmazione degli obiettivi e dei flussi procedurali per garantire la trasparenza amministrativa. Essa costituisce presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche misura di prevenzione della corruzione, come la stessa Corte Costituzionale ha evidenziato nella sentenza n. 20/2019, laddove considera la legge 190/2012 “principio-argine alla diffusione di fenomeni di corruzione” (PNA 2022).

La trasparenza costituisce, pertanto, nell'ambito di una strategia anticorruzione, una fondamentale misura generale di prevenzione.

Come detto in precedenza, in capo ai responsabili delle strutture dell'Amministrazione sussistono specifici obblighi di pubblicazione dettati dal d.lgs. 33/2013 nel rispetto di standard qualitativi dettati dal legislatore, quali la facile accessibilità, la completezza e la semplicità di consultazione (l. 190/2012, art. 1, comma 15).

E' intervenuta sul tema la recente delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024, che ha approvato tre schemi standard di pubblicazione dei dati in “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 33/2013, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 4-bis (utilizzo delle risorse pubbliche), 13 (organizzazione) e 31 (controlli su attività e organizzazione) del citato decreto legislativo, con termine di dodici mesi per l'adeguamento, da parte delle Amministrazioni, della detta sezione della pagina istituzionale. L'Autorità ha altresì, messo a disposizione delle Amministrazioni ulteriori schemi facoltativi di pubblicazione in altre sottosezioni. Gli schemi di pubblicazione potranno essere utilizzati in futuro come base per l'implementazione della Piattaforma unica della trasparenza a cui sta lavorando l'Autorità.

Nelle istruzioni operative allegata alla citata delibera, ANAC ha raccomandato alle
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE

Amministrazioni il rispetto di criteri per una corretta pubblicazione, anche ulteriori rispetto a quelli indicati dal legislatore, e in particolare:

INTEGRITA'

COMPLETEZZA

TEMPESTIVITA'

AGGIORNAMENTO

SEMPLICITA' DI CONSULTAZIONE

COMPRESIBILITA'

OMOGENEITA'

FACILE ACCESSIBILITA' E RIUTILIZZABILITA'

CONFORMITÀ AI DOCUMENTI ORIGINALI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE

INDICAZIONE DELLA LORO PROVENIENZA

RISERVATEZZA

In osservanza della citata delibera ANAC n. 495/2024, nel 2025 sono programmati incontri con le strutture interessate al fine dell'adeguamento agli schemi standard di pubblicazione delle relative sottosezioni di "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Giunta regionale.

L'elenco delle pubblicazioni

Nel documento riportante l'elenco delle pubblicazioni nella sezione "Amministrazione trasparente", allegato al presente PIAO, disponibile al seguente link

<https://www.regione.toscana.it/web/guest/-/piano-integrato-di-attivita%20e-organizzazione>

si è provveduto a rappresentare i flussi per la pubblicazione dei dati nella suddetta sezione del sito istituzionale. La situazione illustrata tiene conto delle indicazioni di cui alla delibera ANAC n. 1310/2016, del PNA 2022, del PNA aggiornamento 2023 e dell'attuale organizzazione delle strutture della Giunta Regionale.

Più specificamente nel citato allegato sono stati individuati:

- gli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e quelli che non sono più da pubblicare obbligatoriamente, a seguito del d.lgs. 97/2016;
- i responsabili dell'elaborazione, della trasmissione e della pubblicazione dei dati;
- le tempistiche per la pubblicazione e l'aggiornamento, nonché il monitoraggio.

Le responsabilità sono indicate con riferimento agli uffici dirigenziali.

Rispetto agli anni precedenti è stato introdotto il campo relativo alla durata della pubblicazione, in ottemperanza alle disposizioni normative in materia e alla disciplina sul trattamento dei dati personali.

L'articolo 8 del d.lgs. 33/2013 prevede, infatti, che i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del medesimo decreto legislativo sono pubblicati per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali ed ulteriori eccezioni contenute nel decreto citato. Decorso detto termine, i relativi dati e documenti sono accessibili.

Quanto alla disciplina sul trattamento dei dati personali, l'articolo 2 ter del d.lgs. 196/2003 prevede che, al fine del trattamento degli stessi dati, effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, è necessaria una base giuridica, costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali. Ne consegue che i dati personali debbano essere tolti dalla pubblicazione al momento in cui la normativa di riferimento lo prevede, al fine di non

incorrere in conseguenze sanzionatorie di legge.

Successivamente alla ricognizione della durata delle pubblicazioni, si procederà, nel corso del 2025, alla programmazione di un sistema costante di oscuramento dei dati personali presenti in "Amministrazione Trasparente", secondo la tempistica rilevata, e si programmeranno sistemi di cancellazione automatica laddove la pubblicazione avviene tramite collegamento a banche dati regionali.

A tale scopo è già presente nell'applicativo (RTOOffice) di pubblicazione degli atti amministrativi nella relativa banca dati regionale, da cui si accede anche tramite la sezione "Amministrazione Trasparente" mediante apposito link, l'opzione di durata da indicare al momento dell'inserimento dei singoli atti adottati.

L'elaborazione delle pagine introduttive delle diverse sotto sezioni di "Amministrazione Trasparente" viene effettuata dal Settore Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in collaborazione con i settori che hanno la titolarità della maggior parte dei dati che vengono pubblicati nelle stesse sottosezioni.

In particolare i settori hanno cura di segnalare le novità normative che implicano una modifica del contenuto delle medesime pagine introduttive.

La nuova sottosezione

Il d.lgs. 103/2024 ha introdotto nel d.lgs. 33/2013 l'art. 23-bis (Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle attività economiche), secondo il quale le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito istituzionale, nella sottosezione «Controlli sulle attività economiche» della sezione «Amministrazione trasparente», l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che gli operatori sono tenuti a rispettare nello svolgimento di attività economiche per ottemperare alle disposizioni normative, secondo uno schema standardizzato elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, indicando altresì quelli eliminati.

E', pertanto, in corso, presso le strutture della Giunta regionale, un censimento dei controlli effettuati, che sarà poi oggetto di pubblicazione, come previsto nella norma citata.

La digitalizzazione

Dal 2020 si è intrapreso un lavoro interdirezionale volto alla implementazione della informatizzazione delle banche dati, alla riorganizzazione delle banche dati informatiche già esistenti e alla loro interoperabilità, che auspicabilmente porterà a una semplificazione e a una maggiore trasparenza delle procedure amministrative a totale beneficio degli utenti (si veda l'obiettivo strategico di cui al par. 3.3.1).

Tra le novità, nel 2024 è stata definita la digitalizzazione dei flussi informativi nella sezione "Amministrazione Trasparente" che riguarda il registro dell'accesso civico generalizzato (sottosezione Altri contenuti/accesso civico), al fine di semplificare il lavoro degli uffici nella ricognizione delle istanze di accesso pervenute, così che si possa realizzare una raccolta delle stesse in tempo reale. Il relativo applicativo è già in uso.

E' stato, altresì, implementato l'applicativo di acquisizione delle tipologie di procedimenti di competenza delle strutture della Giunta regionale al fine di una più completa pubblicazione dei dati nella sottosezione "attività e procedimenti", in osservanza dell'articolo 35 del d.lgs. 33/2013.

E' in programmazione la digitalizzazione del sistema di monitoraggio annuale sugli adempimenti di trasparenza, svolto dal RPCT.

La trasparenza dei contratti pubblici

Nel PIAO 2023-2025 è stata sostituita la sottosezione "bandi di gara e contratti" dell'allegato 3, tratta dalla delibera ANAC 1310/2016, con i contenuti dell'allegato 9 del PNA 2022. In seguito all'entrata in vigore del d.lgs. 36/2023, già nel PIAO 2024-2026, nell'allegato 3, la medesima sottosezione è stata aggiornata ai nuovi adempimenti di trasparenza dei contratti pubblici, secondo le indicazioni di ANAC contenute nelle delibere 261, 264 come modificata dalla delibera 601, e 582 del 2023 e nel PNA aggiornamento 2023.

Nel 2024 è stata trasmessa a tutte le strutture una nota informativa avente ad oggetto le istruzioni tecniche per la pubblicazione degli atti nella sotto-sezione "bandi di gara e contratti" della sezione "Amministrazione Trasparente", esplicativa degli obblighi in materia di trasparenza in attuazione del d. lgs. n. 36/2023 e degli interventi di ANAC in materia.

Nel 2025 è previsto l'adeguamento del modulo della piattaforma di approvvigionamento digitale SITAT, "Pubblicazione bandi, avvisi ed esiti", che sarà ridenominato "Trasparenza", il quale consentirà la creazione e l'aggiornamento in automatico della pagina dedicata a ciascuna procedura di affidamento all'interno della sottosezione "bandi di gara e contratti" di "Amministrazione Trasparente".

Nelle more dello sviluppo del nuovo modulo, si sono riepilogati, nella citata nota informativa, gli obblighi in materia di trasparenza e le modalità per dare loro attuazione.

La sezione Attuazione Misure PNRR

In osservanza delle indicazioni di ANAC, da ultimo contenute nel PNA 2022, in "Amministrazione Trasparente" è presente una sezione dedicata agli interventi regionali connessi alla gestione dei fondi PNRR, consultabile alla pagina <https://www.regione.toscana.it/-/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-attuazione-delle-misure>.

Sono stati inseriti tutti gli atti relativi ai consulenti suddetti nella sezione "Consulenti e collaboratori" della sezione "Amministrazione Trasparente".

La trasparenza della situazione patrimoniale dei dirigenti e dei direttori

Nelle more dell'adozione del regolamento ministeriale previsto dal decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 ("decreto milleproroghe" per l'anno 2020) di adeguamento alla sentenza della Corte Costituzionale 20/2019, e ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 33/2013, nel 2024 il RPCT ha richiesto le dichiarazioni patrimoniali e dei redditi alle figure apicali e ai dirigenti della Giunta, sospendendo per tutte la pubblicazione.

L'attività avviene mediante un applicativo che ne garantisce la riservatezza e le dichiarazioni sono inviate poi all'ufficio competente per l'inserimento nel fascicolo personale degli interessati. Sono poi effettuati controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni patrimoniali rese.

Si sta registrando una generale disponibilità e collaborazione e al momento non sono emerse irregolarità di rilievo in fase di controllo.

La trasparenza e la tutela dei dati personali

Ad ausilio degli uffici della Giunta regionale, al fine di definire una disciplina interna di pubblicazione degli atti che concili le disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali e di trasparenza, nel 2023 sono stati adottati:

-delibera della Giunta regionale n. 325 del 27 marzo 2023 "Direttive per la pubblicazione di dati personali di persone fisiche, liberi professionisti, imprese individuali e società di persone in applicazione della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese",

-decreto dirigenziale n. 10593 del 23 maggio 2023 "Approvazione linee guida sull'applicazione delle disposizioni di trasparenza nella redazione degli atti dirigenziali".

Nel corso del 2023 e del 2024 ha operato un gruppo di lavoro interdirezionale, con la collaborazione dell'ufficio del Responsabile della Protezione dei dati personali, per l'attuazione della normativa in materia di Diritto alla cancellazione (cd diritto all'oblio), previsto all'art 17 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, finalizzato in particolare alla definizione delle tempistiche per la cancellazione di dati personali presenti nei provvedimenti degli organi politici e negli atti amministrativi oggetto di pubblicazione, in caso di assenza di specifica normativa che detti la durata della stessa pubblicazione. Si è svolta a tale scopo presso le strutture regionali la rilevazione dei procedimenti e dei processi di competenza in cui sono trattati dati personali al fine di individuare la normativa di riferimento e la eventuale previsione della durata della pubblicazione degli stessi dati.

All'esito dei lavori del gruppo, su proposta della Giunta regionale, con legge regionale n. 46/2024 è stata modificata la legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti) inserendo una quarta parte del Bollettino Ufficiale (BURT), riservata agli atti della Regione e degli enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali. Tale modifica costituisce una soluzione operativa finalizzata alla migliore gestione del processo di cancellazione dalla pubblicazione dei dati personali in applicazione delle disposizioni dell'Unione europea e nazionali in materia.

La norma preannuncia una delibera di Giunta che disciplini le modalità operative e le misure tecniche e organizzative con cui le strutture regionali e i soggetti esterni richiedenti la pubblicazione adotteranno adeguate misure al fine di rispettare la normativa in tema di protezione dei dati personali.

L'attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

L'OIV attesta annualmente la corretta pubblicazione dei dati, documenti e informazioni individuati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (articolo 14, comma 4, lett. g, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"). L'attestazione viene pubblicata nella sottosezione di "Amministrazione Trasparente" "Controlli e rilievi sull'amministrazione - "Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe" (<https://www.regione.toscana.it/-/attestazioni-oiv-o-struttura-analoga>).

Per il 2024, secondo la tempistica e le modalità dettate da ANAC nella delibera 213/2024, si è svolta la consueta attività di verifica, da parte di tutte le strutture interessate in collaborazione con il RPCT, della correttezza dei dati soggetti al controllo e all'attestazione dell'OIV. In tale occasione, è stata richiesta dal RPCT a tutte le direzioni e a tutti i settori una preventiva attestazione circa la completezza e la correttezza della pubblicazione dei dati, documenti ed informazioni di competenza, in coerenza con quanto impone il d.lgs. 33/2013, secondo il quale i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge (art. 43, comma 3). Tale attività ha coinvolto non solo i settori regionali le cui sottosezioni erano state estratte per il controllo OIV, ma tutti i restanti settori, assolvendo alla funzione di monitoraggio annuale sull'attuazione delle misure di trasparenza.

Le sanzioni per inadempimenti in materia di trasparenza

E' opportuno ricordare che:

Ai sensi dell'articolo 43 del d.lgs. 33/2013, in relazione alla loro gravità, il RPCT segnala

i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il Responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione e all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Ai sensi dell'articolo 45 del d.lgs. 33/2013, ANAC controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza (comma 1).

Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione costituisce illecito disciplinare. ANAC segnala l'illecito all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. L'Autorità segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità, rendendo pubblici i relativi provvedimenti (comma 4).

Ai sensi dell'articolo 46 del d.lgs. 33/2013, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis (esclusioni e limiti all'accesso civico) dello stesso decreto legislativo, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis (sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato e pubblicazione del relativo provvedimento nel sito internet dell'amministrazione o dell'organismo interessati), ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

In casi specifici sono previste sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da ANAC (art. 47 d.lgs. 33/2013).

Ai sensi del regolamento di ANAC del 29 marzo 2017, con le modifiche recate dalla delibera n. 654/2021, sull'attività di vigilanza di cui all'articolo 45 del d.lgs. 33/2013 citato, il procedimento di vigilanza si conclude, salvo i casi di archiviazione o di presa d'atto del conformarsi delle amministrazioni alle indicazioni dell'Autorità, con l'adozione, tra gli altri, di uno dei seguenti atti:

- raccomandazione non vincolante, indirizzata alle amministrazioni interessate, volta alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria e/o all'adozione di misure richiamate in orientamenti, nel PNA e suoi aggiornamenti, nonché in linee guida in materia di trasparenza dell'Autorità;
- segnalazione del mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione, quale illecito disciplinare, indirizzata all'ufficio di disciplina, ed altresì ai vertici politici, agli OIV dell'amministrazione interessata e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità di cui al comma 4 dell'articolo 45 del d.lgs. 33/2013;
- ordine, indirizzato alle amministrazioni interessate, di procedere alla pubblicazione di documenti e informazioni;
- ordine, indirizzato alle amministrazioni interessate, di adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente.

Misure organizzative di attuazione degli istituti dell'accesso civico semplice e

generalizzato

La disciplina normativa delle varie tipologie di accesso e la relativa modulistica sono presenti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale alla pagina <https://www.regione.toscana.it/-/diritto-di-accesso-a-dati-e-documenti>.

Al link indicato si trova altresì la delibera di Giunta 1040/2017 "Adozione dei provvedimenti organizzativi in ordine all'accesso ed alla conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi della Regione Toscana di cui alla legge regionale 26/2017 - revoca della delibera di giunta 726/2011", recante le disposizioni organizzative in materia a livello regionale.

L'ufficio a supporto del RPCT monitora costantemente le istanze di accesso civico aventi ad oggetto documenti la cui pubblicazione è obbligatoria.

La Direzione "Avvocatura regionale, affari legislativi e giuridici" offre supporto e consulenza alle strutture della Giunta regionale interessate dalle istanze di accesso (ex d.lgs. 33/2013 e l. 241/1990).

3.3.8 Prevenzione della corruzione e trasparenza negli enti di diritto privato

Il tema dell'applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza agli enti di diritto privato è stato affrontato nelle linee guida dell'ANAC di cui alla delibera n. 1134/2017.

Nelle predette linee guida è stato preliminarmente inquadrato l'ambito di applicazione della normativa di prevenzione della corruzione e trasparenza delineato all'articolo 1, comma 2-bis, della l. 190/2012 e all'articolo 2-bis del d.lgs. 33/2013, dal quale emerge la netta distinzione operata dal legislatore tra società in controllo pubblico ed enti di diritto privato ad esse assimilati (ove sussistano le condizioni indicate all'art. 2-bis, comma 2), tra cui rientrano le società in house, e società partecipate ed altri enti di diritto privato, di cui all'articolo 2-bis, comma 3.

Società a controllo pubblico e altri enti di diritto privato ad esse assimilati, ai sensi dell'art. 2-bis, comma 2, del d.lgs. 33/2013

Si tratta, in particolare, di:

- a) società a controllo pubblico (comprese le società in house), come definite all'articolo 2, comma 1, lett. m) del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP)*, ovvero «le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)»; la lettera b) definisce "controllo" «la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo»;
- b) associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in misura maggioritaria per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;
- c) enti pubblici economici.

Tali enti sono tenuti ad applicare la disciplina della prevenzione della corruzione e, per quanto concerne la trasparenza, a pubblicare dati e informazioni riguardanti sia l'organizzazione sia l'attività di pubblico interesse, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni secondo il criterio della compatibilità, e ad assicurare il diritto di accesso civico generalizzato.

➤ *Misure di prevenzione della corruzione*

Per quanto riguarda le misure di prevenzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della l. 190/2012, il PNA costituisce atto di indirizzo per l'adozione di misure integrative di quelle contenute nel modello di organizzazione e gestione eventualmente adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), c.d. "modello 231", da parte dei soggetti indicati all'articolo 2-bis, comma 2 del d.lgs. 33/2013.

In proposito si evidenzia che, ove sia predisposto un documento unico, la sezione del mod. 231 dedicata alle misure di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012 sostituisce il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e deve essere aggiornata annualmente, secondo le modalità previste per le pubbliche amministrazioni. Diversamente, il modello 231, che risponde ad altri scopi, è aggiornato solo al verificarsi di determinati eventi, quali la modifica della struttura organizzativa dell'ente o di esiti negativi di verifiche sull'efficacia. In assenza del detto modello 231, l'ente adotta il documento contenente le misure di prevenzione della corruzione in relazione alle funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa.

- In base alle analisi del contesto e della realtà organizzativa, l'ente individua in quali aree si potrebbero verificare fatti corruttivi, quali quelle delle autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni e finanziamenti, reclutamento e gestione del personale, area dei controlli, area economico-finanziaria, relazioni esterne, rapporti fra amministratori pubblici e soggetti privati. L'ente quindi individua una mappa delle aree e dei processi esposti a rischio corruzione e delle adeguate misure di prevenzione generali e specifiche.

- Sistema dei controlli - La definizione di un sistema di gestione del rischio si completa con un sistema di valutazione del controllo interno previsto dal modello 231, ove esistente, e con il suo adeguamento quando ciò si rivela necessario, ovvero con l'introduzione di nuovi principi e strutture di controllo, quando l'ente ne risulti sprovvisto. In ogni caso è opportuno, in una logica di semplificazione, che sia assicurato il coordinamento tra il controllo per la prevenzione dei rischi ex d.lgs. 231/2001 e quello per la prevenzione dei rischi di cui alla legge 190/2012, nonché quello tra Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza e quello degli altri organismi di controllo.

- Monitoraggio - Gli enti di diritto privato in controllo pubblico, in coerenza con quanto già previsto per le misure adottate ex d.lgs. 231/2001, individuano le modalità, le tecniche, e la frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, specificando ruoli e responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra i quali vi è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Ulteriori adempimenti in materia di prevenzione della corruzione:

- acquisizione e controllo delle dichiarazioni sostitutive di inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali (d.lgs. 39/2013);
- acquisizione e controllo delle dichiarazioni sostitutive di incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali (d.lgs. 39/2013):
 - rispetto delle norme previste per attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici c.d. pantouflage (art. 53, comma 16 ter, d.lgs. 165/2001);
 - garanzia ai dipendenti di apposita formazione relativa alla materia dell'anticorruzione;
 - tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblowing). In proposito occorre ricordare le novità in materia in seguito all'entrata in vigore del d.lgs. 24/2023 (si veda paragrafo precedente sul tema). I nuovi obblighi in materia sono di seguito elencati in estrema sintesi:

- adozione di atto organizzativo interno che disciplini l'attuazione della normativa citata;
- attivazione di canale di segnalazione, gestito dal RPCT, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali, che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- informativa nei luoghi di lavoro e sul sito internet in merito al canale istituito per le segnalazioni, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazione esterne;
- effettuazione di valutazione d'impatto del sistema di gestione delle segnalazioni sulla protezione dei dati personali (DPIA) e disciplina del rapporto tra l'ente e eventuali fornitori esterni che trattano dati personali relativi alle segnalazioni per conto della stessa;
- aggiornamento del registro delle attività di trattamento dei dati personali, integrandolo con l'individuazione del personale autorizzato al trattamento dei dati personali oggetto delle segnalazioni e di eventuali responsabili esterni;
- pubblicazione di informativa sul trattamento dei dati personali del segnalante e dei segnalati;
- conservazione dei dati relativi alle segnalazioni non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione;
- programmazione di formazione al personale che gestisce le segnalazioni in materia di disciplina delle segnalazioni e di tutela delle riservatezza dei dati personali;
- adeguamento del codice di comportamento (si veda punto seguente);
 - adozione di un codice di comportamento del personale (art. 54 del d.lgs. 165/2001) avente la finalità in particolare di assicurare la prevenzione dei fenomeni di corruzione nell'Ente, che preveda un apparato sanzionatorio e i relativi meccanismi di attivazione, connessi a un sistema per la raccolta delle segnalazioni relative alle violazioni del codice. In seguito all'entrata in vigore del d.lgs. 24/2023 citato, occorre che il codice sia adeguato alle nuove disposizioni in materia di whistleblowing e, tra l'altro, che sia introdotto a carico dei responsabili delle strutture interne uno specifico dovere di trasmissione immediata e tempestiva al RPCT delle segnalazione, in caso di ricevimento delle stesse, e siano previste forme di responsabilità disciplinare in capo ai soggetti competenti a gestire le segnalazioni in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti la cui identità vada tutelata ai sensi delle disposizioni in materia;
 - rotazione delle figure preposte alla gestione dei processi più esposti al rischio corruzione o, in alternativa, distinzione delle funzioni tra i diversi compiti di istruttoria, adozione delle decisioni, attuazione delle decisioni, effettuazione delle verifiche, con illustrazione delle motivazioni, di natura organizzativa, per le quali la misura della rotazione non può trovare attuazione presso l'ente;
 - disciplina della rotazione straordinaria, da attuarsi nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165/2001 e dalla delibera ANAC 215/2019.

□ *Misure di trasparenza*

Le società e gli enti specificati all'articolo 2-bis, comma 2, del d.lgs. 33/2013 sono tenuti al rispetto della disciplina sulla trasparenza, con riguardo ai dati, documenti e informazioni attinenti sia all'organizzazione, sia all'attività di pubblico interesse svolta, secondo il criterio della compatibilità. Gli obblighi di pubblicazione sono espressamente elencati nell'allegato 1) della Delibera ANAC 1134/2017, tra questi sono compresi l'obbligo di pubblicazione delle dichiarazioni sostitutive di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi dei componenti dell'organo amministrativo e per gli incarichi dirigenziali

e l'obbligo di pubblicazione del documento annuale di attestazione dell'OIV, quale organismo di controllo, quest'ultimo documento da predisporre attraverso gli appositi moduli e indicazioni fornite da ANAC. Gli enti sono tenuti a costituire sul proprio sito web una sezione denominata "Società/Amministrazione trasparente", in cui pubblicare i dati e le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 e così come indicato nelle citate linee guida ANAC di cui alla delibera 1134/2017.

In materia di trasparenza dei contratti pubblici la sottosezione "Bandi gara e contratti" di "Società/Amministrazione Trasparente" è stata completamente rivista dal Piano Nazionale Anticorruzione 2022, allegato 9, sostituendo quanto previsto in merito dalla delibera ANAC 1134/2017. In seguito, poi, all'entrata in vigore del d.lgs. 36/2023 occorre procedere all'adeguamento della medesima sottosezione ai nuovi adempimenti di trasparenza dei contratti pubblici, secondo le indicazioni di ANAC contenute nelle delibere 261, 264, come modificata dalla delibera 601, e 582 del 2023, e nel PNA aggiornamento 2023.

➤ *Adempimenti di trasparenza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.) e dall'articolo 22 del d.lgs. 33/2013*

Il d.lgs. 175/2016 ha introdotto con l'articolo 19 specifici obblighi di pubblicazione per le società a controllo pubblico:

-pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

-pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti delle amministrazioni socie pubbliche che fissano gli obiettivi specifici annuali e pluriennali sulle spese di funzionamento comprese quelle del personale delle società controllate;

-pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti con i quali le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi sulle spese di funzionamento fissate dalle P.A..

In caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati di cui al richiamato articolo 19 del d.lgs. 175/2016, è fatto divieto di erogare somme da parte della Regione alla società (art. 22, comma 4 d.lgs. 33/2013), ad esclusione dei pagamenti che l'amministrazione è tenuta ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in proprio favore. Si applicano altresì gli articoli 46 e 47 del d.lgs. 33/2013 inerenti le responsabilità e le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di trasparenza.

➤ *Il RPCT e relazione annuale*

Per quanto riguarda la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, la scelta è rimessa all'organo di indirizzo della società/ente, consiglio di amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti.

Il RPCT ogni anno, secondo le indicazioni ANAC, trasmette all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione (art. 1, comma 14 della legge 190/2012).

➤ *Le amministrazioni controllanti*

La Regione Toscana svolge la propria attività di impulso nei confronti delle società e degli enti controllati elaborando indirizzi, anche in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, nei confronti di tali soggetti.

Quanto, in particolare, alle società e agli enti in house, la Giunta regionale, con delibera n. 385/2017, nel disciplinare le modalità per fornire gli indirizzi per l'esercizio del controllo analogo sugli atti principali degli organismi in house della Regione Toscana, ha stabilito di esercitare le proprie prerogative nei confronti dei medesimi organismi anche

negli ambiti della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

A tal fine, il paragrafo 6 dell'all. A della stessa delibera prevede che le direzioni competenti per materia forniscano il proprio supporto al responsabile del controllo analogo riguardo alla verifica degli indirizzi nelle suddette materie.

Ciò in coerenza, come detto, con la delibera di ANAC n. 1134/2017, in cui l'Autorità specifica che le società in house rientrano nell'ambito delle società a controllo pubblico cui si applicano le misure di prevenzione della corruzione di cui alla legge 190/2012, attribuendo un potere di vigilanza alle Amministrazioni pubbliche che esercitano il controllo analogo.

Annualmente, se richiesto, quindi, il RPCT fornisce il proprio supporto per la definizione degli indirizzi alle società e agli enti in house e per la verifica della loro attuazione.

Società partecipate ed enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013

Le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni non in controllo, come definite dal d.lgs. 175/2016, e le associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, che, fermo restando il requisito del bilancio superiore a 500.000 euro, esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici, sono sottoposti, secondo il criterio della compatibilità, ai soli obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni, limitatamente ai dati e documenti inerenti l'attività di pubblico interesse.

Per i soggetti individuati all'articolo 2-bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013 non è prevista l'adozione del PTPCT e di altre misure di prevenzione della corruzione.

Obblighi di trasparenza per la Regione e sanzioni

Ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. 175/2016, la Regione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale i provvedimenti con cui fissa gli obiettivi specifici annuali e pluriennali sulle spese di funzionamento, comprese quelle del personale, delle società controllate ed i provvedimenti con i quali le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi sulle spese di funzionamento fissati dalla Regione.

La Regione ha altresì l'obbligo di pubblicare nel proprio sito i dati previsti dall'articolo 22 del d.lgs. 33/2013 relativi agli enti ivi indicati (enti pubblici istituiti, vigilati o finanziati dalla Regione, società di cui la Regione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, enti di diritto privato in controllo dell'amministrazione). E' previsto il divieto di erogare somme in favore degli stessi enti a seguito della mancata o incompleta pubblicazione dei dati, ma solo nel caso in cui l'omissione sia stata causata dalla mancata comunicazione da parte dell'ente e quando tali dati non siano già in possesso dell'amministrazione regionale (del. ANAC 1310/2016 "Pertanto, le amministrazioni, prima dell'erogazione di somme a qualsiasi titolo nei confronti di uno degli enti e delle società di cui all'art. 22, sono tenute a verificare sul proprio sito web, eventualmente consultando il proprio Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o l'OIV, se effettivamente tutti i dati previsti dall'art. 22 del d.lgs. 33/2013 risultano pubblicati sul proprio sito."). Si rinvia per un maggior dettaglio alla delibera ANAC 1310/2016.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2 del d.lgs. 33/2013, la violazione degli specifici obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2 del medesimo decreto legislativo, dà luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni

dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

Attività di vigilanza della Regione

La Regione invia periodicamente una nota agli enti in controllo, in house e partecipati, per ricordare gli obblighi descritti al presente paragrafo e, a partire dall'anno 2023, sono stati programmati dei controlli a campione volti a verificarne il rispetto.

In occasione della riunione annuale dell'ufficio a supporto del RPCT con i referenti anticorruzione di Direzione viene estratto a sorte un ente tra quelli in controllo pubblico e gli enti e le società in house, su cui effettuare il detto controllo. L'attività viene svolta sulla base di una griglia di rilevazione inerente l'adempimento degli obblighi di prevenzione della corruzione e della trasparenza da trasmettere all'ente interessato al fine della sua compilazione.

Nel 2024 l'ufficio del RPCT ha inviato distinte circolari agli enti e alle società in controllo ex art. 2-bis, comma 2 del d.lgs. 33/2013, agli enti e alle società partecipate ex art. 2-bis, comma 3 del medesimo d.lgs. e alle società e agli altri enti in house.

In particolare:

Quanto alle Società a controllo pubblico e altri enti di diritto privato ad esse assimilati, ai sensi dell'art. 2-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013, la circolare informa che l'attività di controllo, in caso di estrazione a sorte di uno degli enti interessati, è diretta a verificare:

- nomina RPCT,
- presenza sul sito istituzionale della sezione Amministrazione/Società trasparente, con relative sottosezioni,
- adozione e pubblicazione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza o adozione di misure integrative del "modello 231" in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza,
- pubblicazioni ex art. 19 d.lgs. 175/2016,
- presenza della disciplina interna su accesso civico.

Alla circolare è allegato un fac simile di una griglia di rilevazione dei dati suddetti, da utilizzarsi in caso di estrazione a sorte, a cui segue verifica da parte del RPCT di quanto dichiarato.

Laddove il controllo abbia esito negativo, il RPCT riferisce al settore competente all'esercizio del controllo, per l'adozione delle iniziative conseguenti, e ne viene data notizia al Settore competente in materia di Società partecipate e Enti dipendenti.

Quanto alle Società e agli enti in house, la circolare informa che, rispetto alla funzione di controllo che può essere esercitata dal RPCT (sia a seguito di richiesta della struttura che esercita il controllo analogo ai sensi della citata delibera di Giunta regionale 385/2017, sia a seguito di estrazione a sorte), si procede mediante l'invio di una griglia di controllo, allegata alla detta comunicazione, e con la successiva verifica da parte del RPCT di quanto comunicato. La griglia ripercorre gli adempimenti di prevenzione della corruzione e trasparenza illustrati negli atti di indirizzo e nel PIAO.

Gli esiti del controllo vengono poi riferiti alla Direzione competente, per i conseguenti adempimenti, dandone notizia per conoscenza al Settore competente in materia di Società partecipate e Enti dipendenti.

La griglia suddetta ha ad oggetto i seguenti adempimenti:

- Adozione modello 231
- Nomina RPCT
- Programmazione delle misure, adottate dall'organo di indirizzo
- Mappatura dei processi e delle aree a rischio corruttivo
- Previsione misure generali di prevenzione della corruzione
- Previsione misure specifiche di prevenzione della corruzione
- Pubblicità delle misure

- Monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione
- Relazione annuale RPCT
- Riscontro di eventuali inconferibilità specifiche per gli incarichi dei componenti dell'organo amministrativo (d. lgs. 39/2013) (se applicabile)
- Riscontro di eventuali inconferibilità specifiche per gli incarichi dirigenziali (d. lgs. 39/2013)
- Riscontro di eventuali incompatibilità specifiche per i componenti dell'organo amministrativo (d. lgs. 39/2013) (se applicabile)
- Riscontro di eventuali incompatibilità specifiche per gli incarichi dirigenziali (d. lgs. 39/2013)
- Osservanza delle norme previste per attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (art. 53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001 – pantouflage)
- Formazione in materia di prevenzione della corruzione
- Attuazione della disciplina di tutela del dipendente che segnala illeciti (d.lgs. 24/2023) (c.d. "whistle blowing")
- Adozione del codice di comportamento del personale aggiornato alla disciplina del d.lgs. 24/2023 (whistleblowing)
- Rotazione delle figure preposte alla gestione dei processi più esposti al rischio corruzione o, in alternativa, distinzione delle funzioni tra i diversi compiti di istruttoria, adozione delle decisioni, attuazione delle decisioni, effettuazione delle verifiche, con illustrazione delle motivazioni, di natura organizzativa, per le quali la misura della rotazione non può trovare attuazione presso la Società/Ente
- Disciplina della rotazione straordinaria ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165/2001 e della delibera ANAC 215/2019
- Previsione della sezione Società/Amministrazione Trasparente con relativa popolazione di dati ai sensi del d.lgs. 33/2013
- Disciplina dell'accesso civico semplice e generalizzato ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013
- Pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (art. 19, d.lgs. 175/2016) (per le Società)
- Pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti della Giunta regionale circa gli obiettivi specifici della Società, annuali e pluriennali, sulle spese di funzionamento, comprese quelle del personale (art. 19, d.lgs. 175/2016)(per le Società)
- Pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti con i quali la Società recepisce gli obiettivi sulle spese di funzionamento fissate dalla Giunta regionale (art. 19, d.lgs. 175/2016)(per le Società)
- Adempimenti ex legge 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), art. 1, commi 125-129 (obblighi di trasparenza e pubblicità), come sostituito dall'art. 35, comma 1, d.l. 34/2019 (si veda di seguito per la descrizione di tale adempimento nel dettaglio).

Quanto alle Società partecipate ed enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013, la circolare ricorda che tali enti sono tenuti, secondo il criterio della compatibilità, ai soli obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni, limitatamente ai dati e documenti inerenti l'attività di pubblico interesse, evidenziando le procedure per garantire il diritto di accesso civico ex articolo 5, commi 1 e 2 del d.lgs. 33/2013.

La circolare ricorda, infine, i ridotti adempimenti in materia di prevenzione dei fenomeni corruttivi, promuovendo modelli organizzativi di prevenzione della corruzione e raccomandando, se non ancora adottato, il "modello 231" (d.lg. 231/2001) con la previsione di misure integrative di prevenzione della corruzione.

Ulteriori adempimenti in materia di trasparenza di specifici soggetti privati

L'articolo 35 del "Decreto crescita"(D.L. 34/2019, convertito in legge 58/2019) ha introdotto una riformulazione della disciplina di trasparenza delle erogazioni pubbliche, già prevista nell'art.1, commi 125-129, della legge 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).

Nella nuova formulazione i soggetti obbligati alla pubblicazione dei benefici pubblici ricevuti sono:

a) i soggetti privati di seguito indicati, mediante diffusione sui propri siti internet o analoghi portali digitali:

1) le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

2) le associazioni di protezione ambientale rappresentative a livello nazionale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

3) le associazioni, Onlus e fondazioni;

4) le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

b) le imprese, mediante la pubblicazione nella nota integrativa del bilancio di esercizio oppure, se non tenute alla sua redazione, mediante la diffusione sui propri siti internet o nei portali digitali.

L'obbligo di trasparenza riguarda sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, percepiti in denaro o in natura, nell'esercizio precedente.

Il termine entro il quale va adempiuto l'obbligo è il 30 giugno di ogni anno. Per le imprese il termine coincide con quello di approvazione del bilancio di esercizio.

Nel caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza sono previste specifiche sanzioni per le quali si rinvia alla normativa citata. Le sanzioni sono irrogate dalle amministrazioni che hanno versato i contributi.

3.3.9 Il ruolo del RPCT nelle gestioni commissariali

Nel corso del 2024 si è posta l'esigenza di individuare il soggetto che svolge il ruolo di RPCT nelle gestioni commissariali che operano in Regione Toscana.

Secondo la ricostruzione effettuata in condivisione con gli uffici interessati, si è giunti alle conclusioni di seguito illustrate circa le tipologie di commissari che operano in Regione Toscana e lo svolgimento del ruolo di RPCT nelle relative gestioni:

- Commissari straordinari di Governo: tali figure, di norma, sono previste da legislazione primaria statale e sono nominate con apposito D.P.C.M. che ne individua i poteri e gli ambiti di operatività.

In osservanza del DPCM 20/03/2018, o di altra normativa che disciplina specifiche gestioni commissariali, i commissari svolgono direttamente le funzioni di RPCT.

- Commissari delegati di Protezione Civile: gli stessi sono disciplinati dall'art. 25, comma 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (il citato decreto legislativo ha abrogato la legge 24 febbraio 1992, n. 225, che all'art. 5 disciplinava tale tipologia di commissari) e nominati dal Capo Dipartimento della Protezione Civile con propria ordinanza.

Ai sensi dell'art. 42 comma 1-bis del d. lgs. n. 33/2013 anche tali commissari svolgono direttamente le funzioni di RPCT.

- Commissari regionali di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001 n. 53, che agiscono per funzioni regionali: gli stessi sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, salvo che la legge attribuisca la competenza ad altri organi (art. 5).

Per quest'ultima tipologia, non vi è una previsione normativa ad hoc che individua l'organo che svolge la funzione di RPCT. Sulla base degli orientamenti dell'Autorità

Nazionale Anticorruzione, il ruolo di RPCT può essere svolto direttamente dal RPCT della Giunta regionale.

Al fine di individuare nello specifico quali siano le gestioni commissariali operanti in Regione, è stata effettuata un'azione ricognitiva che ha interessato tutte le direzioni regionali.

Si riportano di seguito gli esiti della ricognizione effettuata presso i settori regionali.

Si precisa che l'elenco è relativo alle gestioni commissariali comunicate al RPCT, salve integrazioni successive.

Commissari straordinari di Governo - figure di norma previste da legislazione primaria statale e nominate con apposito D.P.C.M. che ne individua i poteri e gli ambiti di operatività			
Direzione	Settore	Incarico	Atti di nomina ed ordinanze di organizzazione
Difesa del Suolo e Protezione Civile	Il coordinamento della struttura commissariale è attribuito al Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile. Il Commissario ha definito la propria struttura individuando vari Settori/Direzioni della Regione.	Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico	-art. 10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 -art. 7 D.L.133/2014 conv. in L. 164/2014 - ordinanza del Commissario n. 60/2016 - ordinanza del Commissario n. 15/2022
Tutela all'ambiente ed energia	Il coordinamento della struttura commissariale è attribuito al Direttore Generale della Giunta regionale. Il Commissario ha definito la propria struttura individuando vari Settori/Direzioni della Regione.	Commissario straordinario di Governo per il rigassificatore di Piombino	- art. 5 D.L. 50/2022 e ss. mm.ed ii. - DPCM 8 giugno 2022 con cui è stata effettuata la nomina del Presidente della Regione Toscana
Commissari delegati di Protezione Civile - di cui all'art. 25, comma 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 nominati dal Capo Dipartimento della Protezione Civile con propria ordinanza			
Direzione	Settore	Incarico	Atti di riferimento
Difesa del Suolo e Protezione Civile	Il coordinamento della struttura commissariale è attribuito al Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile. Il Commissario ha definito la propria struttura individuando vari Settori/Direzioni della Regione.	Commissario per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Marradi e di Palazzolo sul Senio della Città metropolitana di Firenze e il giorno 23 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Castagneto Carducci, San Vincenzo e Bibbona in Provincia di Livorno e di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance e Guardistallo in Provincia di Pisa, nonché per gli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 17 e 18 ottobre 2024 nel territorio dei comuni di Castelfiorentino e Certaldo della Città metropolitana di Firenze, dei comuni di Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Cecina, Sassetta e Suvereto in provincia di Livorno, dei comuni di Pomarance e Volterra in provincia di Pisa e dei comuni di Chiusdino, Monteriggioni, Siena e Sovicille in provincia di Siena.	- D.L. n. 1 del 2 gennaio 2018, artt. 25, 26 e 27 - Delibera del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024; -Delibera del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2024; -Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1112 del 22 novembre 2024; - Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1115 del 6 dicembre 2024; -Ordinanza del Commissario n.159 del 16.12.2024

Difesa del Suolo e Protezione Civile	Il coordinamento della struttura commissariale è attribuito al Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile. Il Commissario ha definito la propria struttura individuando vari Settori/Direzioni della Regione.	Commissario per eventi meteorologici nelle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato	- D.L. n. 1 del 2 gennaio 2018, artt. 25, 26 e 27 - Delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 - OCDPC n. 1.037 del 5/11/2023 - Ordinanza del Commissario n. 91/2023
Difesa del Suolo e Protezione Civile	Il Commissario ha individuato la Direzione Difesa del suolo e Protezione civile, il Settore Difesa del Suolo e il Genio Civile territorialmente competente quali strutture di cui avvalersi	Commissario per eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012	- Legge 24 dicembre 2012 n. 228, articolo 1, comma 548 - Ordinanza del Commissario n. 2/2017
Difesa del Suolo e Protezione Civile	Il coordinamento della struttura commissariale è attribuito al Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile. Il Commissario ha definito la propria struttura individuando vari Settori/Direzioni della Regione.	Commissario per eventi meteorologici nei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze	- D.L. n. 1 del 2 gennaio 2018, artt. 25, 26 e 27 - Delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 - OCDPC n. 1000 del 5/06/2023 - Ordinanza del Commissario n. 48/2023

Commissari regionali di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001 n. 53

Dalla ricognizione effettuata non risultano gestioni commissariali regionali ai sensi della l.r. 31 ottobre 2001 n. 53 che agiscono per funzioni regionali

Focalizzando l'attenzione sulle funzioni in materia di trasparenza e di anticorruzione dei commissari straordinari, nell'obiettivo di definire un piano operativo per garantire l'effettività di svolgimento di tali funzioni, si ritiene opportuno procedere secondo le seguenti linee operative.

Per quanto riguarda i commissari straordinari di Governo e i commissari di Protezione Civile, come sopra individuati, stante il fatto che, come sopra specificato, la disciplina normativa di riferimento conferisce loro le funzioni di RPCT, per tali funzioni i commissari si avvarranno del supporto della struttura regionale competente in materia, vale a dire il Settore Prevenzione della corruzione e Trasparenza, al pari di quanto avviene per lo svolgimento delle altre attività commissariali.

Quanto, invece, ai commissari di nomina regionale, anche alla luce degli orientamenti di ANAC presenti in materia, il ruolo di RPCT verrà svolto direttamente dal RPCT della Giunta regionale.

Questa soluzione organizzativa viene esplicitata nell'atto di nomina per i commissari regionali e nelle ordinanze organizzative per le altre tipologie di commissario. Laddove tali aspetti non siano stati disciplinati negli atti relativi alle gestioni commissariali attualmente operative, si procederà, nel corso del 2025, all'integrazione degli atti sopra indicati, relativi a gestioni commissariali attive.

Sempre nel corso del 2025, per quanto riguarda i commissari straordinari di Governo e i commissari di Protezione Civile, si procederà alla mappatura dei processi afferenti a ciascuna gestione commissariale, alla valutazione del rischio e all'individuazione di adeguate misure di prevenzione della corruzione, nell'obiettivo di far confluire tali atti di programmazione in materia di anticorruzione nel PIAO 2026-2028 della Giunta regionale.

Analogamente si procederà rispetto agli adempimenti in materia di trasparenza.

Per quanto riguarda invece i commissari straordinari di cui alla legge regionale n. 53 del 31 ottobre 2001 che agiscono per funzioni regionali - laddove nel corso del 2025 dovessero esservene di nuovi - occorrerà procedere immediatamente alla mappatura dei processi afferenti alle strutture commissariali costituite, alla loro valutazione e alla previsione di specifiche misure di prevenzione. Gli esiti di tale attività confluiranno nel PIAO 2026-2028 regionale, al pari delle strutture regionali.